



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

Genova

**REGOLAMENTO ATTUATIVO
DELLO STATUTO
DI CNA GENOVA**

**APPROVATO DALLA DIREZIONE TERRITORIALE DI
CNA GENOVA IL 10/02/2025**

TITOLO I – Il Regolamento			
Art. 1-	Competenza	Pag.	3
Art. 2-	Approvazione	Pag.	3
Art. 3-	Le norme integrative	Pag.	3
TITOLO II – Gli Organi			
Art. 4 -	Assemblea – convocazione – rappresentanza e quorum	Pag.	3
Art. 5 -	Individuazione dei Mestieri	Pag.	5
Art. 6 -	Il piano strategico	Pag.	6
Art. 7 -	Assemblea Territoriale Elettiva	Pag.	6
Art. 8 -	Le Assemblee Elettive del sistema confederale CNA	Pag.	7
Art. 9 -	Le Assemblee Elettive dei Mestieri, delle Unioni, e dei Raggruppamenti di Interesse	Pag.	8
Art. 10 -	Candidature	Pag.	9
Art.10 BIS	Accesso ai dati di contatto per finalità elettorali	Pag.	12
Art.10 TER	Promozione attività associativa, responsabile della protezione dei dati, CNA Privacy e gestione degli eventi, trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video	Pag.	11
Art. 11 -	Direzione Territoriale	Pag.	13
Art. 12 -	Deleghe	Pag.	13
Art. 13 -	I Mestieri, le Unioni i Raggruppamenti di Interesse e i Distretti	Pag.	14
Art. 14 -	Il Segretario Territoriale	Pag.	14
Art. 15 -	Decadenza dagli organi	Pag.	14
Art. 16 -	Cumulo delle cariche e indennità	Pag.	15
Art. 17 -	Sanzioni disciplinari	Pag.	16
Art. 18 -	Bilanci tipo	Pag.	16
Art. 19 -	Incompatibilità	Pag.	16
Art. 20 -	Il simbolo e il logo	Pag.	17
Art. 21 -	Rinvio al regolamento attuativo dello statuto di Cna Nazionale	Pag.	18
Art. 22 -	Composizione delle Unioni e Mestieri individuati a livello nazionale	Pag.	18
Art. 23 -	Bilanci Tipo e Sistema Informativo Dati Nazionale – SID CNA		20
Norme Interpretative		Pag.	22
Allegato (1)		Pag.	23
Appendice: Regolamento Assemblea Elettiva Mestieri Unioni Raggruppamenti			

TITOLO I IL REGOLAMENTO

Art. 1 – Competenza

1. Ai sensi dell'art. 31 del proprio Statuto, la CNA Territoriale di Genova si dota di un proprio Regolamento Attuativo dello Statuto medesimo e rispondente ai principi in esso contenuti.
2. Il presente regolamento riguarda direttamente CNA Territoriale di Genova (più semplicemente denominata "CNA Genova") e gli enti e le società di sua emanazione o di sua proprietà.
3. Le norme del presente regolamento non sono derogabili e si applicano anche a Mestieri, Unioni, Raggruppamenti di Interesse, CNA Professioni, CNA Pensionati e Distretti Territoriali.

Art. 2 – Approvazione

1. Il Regolamento è approvato dalla Direzione Territoriale di CNA Genova con voto favorevole di almeno il 50% più uno dei presenti.
2. Eventuali variazioni al Regolamento sono approvate dalla Direzione Territoriale con la stessa maggioranza.

Art. 3 – Le norme integrative

1. Il presente regolamento è integrato dal codice etico della CNA, i cui principi, norme e procedure, costituiscono parte integrante dello stesso. Il codice etico (seconda parte) riguarda la prevenzione dei reati da parte dei dirigenti e dipendenti della CNA ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, integra il presente regolamento, in particolare per quanto attiene ai provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti di CNA Genova e degli enti e delle società di sua emanazione o di sua proprietà.
2. Il presente regolamento è integrato anche da quanto disposto in apposito Regolamento d'Uso del Marchio CNA e dalla CNA Social Media Policy.

TITOLO II GLI ORGANI

Art. 4 – Assemblea – convocazione – rappresentanza e quorum

1. L'Assemblea è convocata annualmente dal Presidente su decisione della Presidenza Territoriale. Essa è convocata in prima convocazione, o eventualmente in seconda convocazione, ad almeno 24 ore dalla prima convocazione, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni dalla data stabilita. La convocazione deve essere formulata con l'indicazione della data,

dell'ora, dell'indirizzo e dello specifico ordine del giorno. L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro dell'Assemblea ha l'onere di comunicare alla segreteria della Presidenza Territoriale.

2. L'Assemblea delibera, di norma, sui temi posti all'ordine del giorno; eccezionalmente ed esclusivamente su proposta della Presidenza Territoriale può deliberare su argomenti non previsti dall'ordine del giorno. L'Assemblea delibera di norma con voto palese, salvo non venga richiesto il voto segreto da almeno il 25% dei presenti. Il voto è sempre segreto quando la delibera riguarda questioni riferite a persone, salvo altra modalità adottata con il voto favorevole di almeno il 75% dei presenti.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, coadiuvato dalla Presidenza Territoriale e dal Segretario Territoriale. Il Presidente può delegare, per motivi di impedimento o di opportunità, la Presidenza dell'Assemblea al Vicepresidente vicario o ad altri componenti la Presidenza o, in seduta pubblica, anche al Segretario Territoriale. Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente l'Assemblea. Propone le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime. Pone in votazione eventuali mozioni circa l'ordine dei lavori. Può, in accordo con la Presidenza, sospendere temporaneamente la seduta. Dichiara la conclusione dei lavori, d'accordo con la Presidenza.
4. L'Assemblea Territoriale deve essere prontamente convocata dal Presidente allorché ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.
5. In caso di assenza o di impedimento prolungato del Presidente, l'Assemblea ordinaria è convocata dal Vicepresidente vicario ovvero dal componente più anziano di età della Presidenza. L'Assemblea è convocata, ai sensi dell'art. 14, terzo comma, dello Statuto ed in ogni caso, qualora il Presidente sia nella impossibilità oggettiva e permanente di svolgere il proprio incarico, dal Vicepresidente vicario ovvero dal componente più anziano di età della Presidenza, su conforme delibera della Presidenza, entro 90 (novanta) giorni dall'evento. L'Assemblea deve essere anche convocata dal Presidente ovvero, in mancanza, dal vicepresidente vicario o dal vicepresidente più anziano di età, nei termini del comma precedente, qualora la maggioranza dei componenti la Presidenza sia venuta a mancare o sia comunque dimissionaria. Si applicano, sia per quanto attiene l'elezione del nuovo Presidente, sia per il rinnovo della Presidenza, le norme di cui al successivo art. 10.
6. Le disposizioni contenute nel presente articolo riguardano anche le procedure ed il funzionamento dei Mestieri, delle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse, di CNA Professioni, di CNA Pensionati e Distretti Territoriali.

7. Modalità di voto per assemblee non in presenza:
- a) Votazioni a scrutinio palese. Il presidente della seduta, una volta appurato che non ci sono ulteriori domande, stabilendo un tempo necessario per ogni espressione di voto deve chiedere ai partecipanti:
- CONTRARI: chi vuole esprimere tale voto deve scrivere il proprio nome in chat e indicare la motivazione. Trascorso il tempo indicato chiude la votazione;
 - ASTENUTI: chi vuole esprimere tale voto deve scrivere il proprio nome in chat e indicare la motivazione. Trascorso il tempo indicato chiude la votazione;
 - FAVOREVOLI: conteggiato il numero dei contrari e degli astenuti, i favorevoli saranno stabiliti per differenza tra contrari e astenuti con i partecipanti.
- b) Votazioni a scrutinio segreto. La procedura online adottata dovrà garantire: che il voto sia personale, libero e segreto;
- l'impossibilità, ad ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;
 - adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore mediante l'autenticazione con le proprie credenziali non cedibili a terzi;
 - la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;
 - che i nominativi dei candidati siano già inseriti nel sistema di voto secondo ordine alfabetico per cognome;
 - che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile;
 - la possibilità di esprimere alcun voto a favore di nessuno candidati (scheda bianca).

Il Presidente della seduta in apertura dovrà indicare un orario entro il quale espletare la votazione. Terminato l'orario consentito per il voto, il sistema online verrà chiuso e non consentirà il completamento della procedura di voto a chi fosse ancora collegato. L'elettore si assume ogni responsabilità civile e penale ed il carico di ogni eventuale onere derivante dall'uso improprio del servizio. L'elettore, all'atto dell'accesso alla piattaforma online ai fini dell'effettuazione del voto, dovrà curare che l'esercizio del voto avvenga in condizioni di assoluta riservatezza in assenza di terze persone, in presenza o collegate telefonicamente, onde non incorrere nella nullità dell'operazione effettuata con le conseguenti implicazioni di responsabilità sopra richiamate. Il Collegio Elettorale, nella sua composizione ordinaria, provvederà a pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto. Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, il Collegio Elettorale, constatata la regolarità delle operazioni di voto, nonché il raggiungimento del quorum se necessario, sulla base delle certificazioni rilasciate dal gestore della piattaforma di voto online trasmesse dal Collegio Elettorale, dà inizio alle operazioni di scrutinio che si svolgono in diretta mediante la stessa piattaforma.

Art. 5 – Individuazione dei Mestieri

1. Al fine di migliorare rappresentanza, attrattività, relazione e legame con le imprese CNA ha scelto la strada della valorizzazione dei Mestieri.

2. CNA Nazionale, sentite le Unioni Nazionali, valutando ed indicando anche criteri numerici e/o qualitativi, con delibera della Direzione Nazionale:
 - individua quali sono le articolazioni dei Mestieri riconosciuti dal sistema;
 - stabilisce di quale Unione Nazionale fanno parte (i mestieri approvati dalla D.N. sono indicati al successivo articolo 22);
3. CNA Genova, sentite le Unioni Territoriali e con le stesse modalità sopra indicate, decide con delibera della Direzione quali mestieri attivare di quelli individuati a livello nazionale. Delibera altresì se attivare altri Mestieri in base a caratteristiche peculiari dell'economia del territorio, chiedendo parere a CNA Nazionale, indicando l'Unione di riferimento;
4. I Mestieri, le Unioni, i Raggruppamenti di Interesse sono decisi con specifico accordo tra CNA territoriali e CNA regionale e comunicato da CNA Regionale alla Presidenza Nazionale.

Art. 6 – Il Piano strategico

1. La Direzione Territoriale valuterà l'opportunità, su proposta della Presidenza e di concerto con il Segretario Territoriale, di predisporre ed approvare un modello tipo di piano strategico.
Il modello tipo potrà prevedere meccanismi di raccordo tra i piani strategici dei diversi livelli confederali, in relazione ad aree o settori di intervento determinati.
2. Il piano strategico ha validità massima fino alla convocazione dell'Assemblea Territoriale elettiva.
3. La Direzione stabilisce una propria seduta annuale per la verifica dell'andamento del piano strategico della CNA in cui il Segretario Territoriale effettua la relazione introduttiva.
4. La Direzione, su conforme parere della Presidenza e d'intesa con il Segretario Territoriale, può deliberare modifiche ed integrazioni al piano strategico.
5. Al fine di garantire una maggiore efficacia nella rappresentanza delle imprese e nell'erogazione di servizi e consulenze, nell'ambito delle linee indicate nel piano strategico, la Direzione Territoriale può individuare una dimensione minima dei livelli associativi dei Distretti Territoriali di CNA Genova, stabilita in base a parametri oggettivi.

Art. 7 – Assemblea Territoriale Elettiva

Convocazione

1. L'Assemblea Territoriale quadriennale, elettiva delle cariche confederali, è convocata dalla Presidenza in prima convocazione con preavviso di almeno 90 gg, per l'avvio della fase elettiva quadriennale, e con preavviso di almeno 30 gg prima della data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea elettiva medesima. Le convocazioni sono inoltrate ai Presidenti dei Distretti Territoriali, dei Mestieri, delle Unioni e dei Raggruppamenti, della Cna

Pensionati e di Cna Professioni, nei modi e termini di cui al precedente art. 4. Le eventuali successive convocazioni (art. 11 Statuto) avverranno con almeno 7 gg di preavviso, in sequenza automatica ogni 15 gg dopo la prima convocazione dell'Assemblea elettiva.

2. La seduta dell'Assemblea quadriennale elettiva delle cariche confederali deve svolgersi nel quarto anno solare successivo a quello in cui si è tenuta la seduta elettiva precedente.

Procedure elettive

1. L'Assemblea elettiva elegge le cariche associative a scrutinio segreto, salvo altra modalità adottata con il voto di almeno il 75% dei presenti.
2. I membri della Presidenza in carica sono componenti di diritto della nuova Assemblea che si forma per la fase elettiva e concorrono all'elezione degli organi. Per tale motivo gli stessi membri, se non delegati dal territorio o dalle Unioni e Raggruppamenti, o non rieletti in Direzione o in Presidenza, decadono dopo l'avvenuta elezione del Presidente e in tal caso non fanno parte dell'Assemblea eletta in sede dal rinnovo quadriennale.
3. Le disposizioni contenute nel presente articolo riguardano anche i Mestieri, le Unioni, i Raggruppamenti di Interesse, CNA Professioni, CNA Pensionati e i Distretti Territoriali.

Decadenze e sostituzioni

1. I componenti di diritto dell'Assemblea decadono di diritto e con effetto immediato al cessare dall'incarico per il quale sono membri dell'Assemblea e vengono automaticamente sostituiti.
I componenti l'Assemblea decadono di diritto e con effetto immediato qualora non risultino iscritti alla CNA Genova o alla CNA Pensionati di Genova, o comunque risultino non in regola col versamento delle quote associative.
Essi, inoltre, decadono o vengono sospesi per effetto di pronuncia del Collegio dei Garanti e in caso di provvedimenti disciplinari adottati dai livelli confederali di appartenenza.
I componenti non di diritto che per qualunque motivo non possano più far parte dell'Assemblea, vengono sostituiti alla successiva Assemblea annuale.
2. Le cariche confederali decadono automaticamente al rinnovo delle medesime da parte dell'Assemblea.
3. Le disposizioni contenute nel presente articolo riguardano anche i mestieri, le Unioni, i raggruppamenti di interesse, CNA Professioni, CNA Pensionati e i Distretti Territoriali.

Art. 8 – Le Assemblee Elettive del sistema confederale CNA

1. Le assemblee dei livelli confederali di cui al primo comma dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, si svolgono secondo le norme e le modalità disciplinate dallo Statuto Nazionale, integrate da quelle dei rispettivi statuti, e dal

presente regolamento.

Art. 9 – Le Assemblee Elettive dei Mestieri, delle Unioni, dei Raggruppamenti di Interesse e dei Distretti territoriali

1. La Direzione di CNA Genova stabilisce quali Mestieri e Unioni e quali Raggruppamenti di Interesse tra quelli previsti dalla CNA Nazionale si costituiscono nell'ambito del suo territorio e ne definisce pure la composizione numerica degli organi, come previsto nello Statuto. La Direzione Territoriale di CNA Genova, inoltre, stabilisce e definisce quanto sopra anche per i Mestieri che autonomamente decide di costituire ed organizzare nel proprio territorio.
2. CNA Genova individua ed indica organi di governo per quei mestieri che costituisce ufficialmente nel proprio territorio, per i raggruppamenti di interesse e per i distretti attraverso specifica delibera della Direzione Territoriale.
3. Nel caso in cui i Mestieri non vengano costituiti ufficialmente e vengano valorizzati all'interno dell'Unione di appartenenza, come indicato dalla delibera della Direzione Territoriale di CNA Genova, le modalità elettive previste sono trasferite all'Unione di cui i mestieri fanno parte. In questo caso sarà il Presidente Coordinatore dell'Unione Territoriale o dell'Unione Regionale, all'uopo delegato dal Presidente Territoriale o dal Presidente Regionale, sentita la Presidenza CNA, ad indicare ogni quattro anni il Presidente territoriale di mestiere individuato per le istanze superiori.
4. Se le Unioni sono solo a livello territoriale la CNA Regionale indicherà, sentite tutte le Unioni Territoriali, ogni quattro anni, il Presidente tra quelli presenti nel territorio che parteciperà alla costituzione degli organi del mestiere a livello nazionale.
Nel caso in cui l'Unione sia presente solo a livello regionale sarà il Presidente Coordinatore dell'Unione Regionale, all'uopo delegato dal Presidente della Confederazione dello stesso livello, sentita la Presidenza CNA, ad indicare ogni quattro anni il portavoce tra quelli presenti nel territorio che parteciperà alla costituzione degli organi del mestiere a livello nazionale.
5. CNA Genova, al fine di procedere all'elezione dell'Assemblea Territoriale, stabilisce la rappresentanza complessiva dei Mestieri o Unioni, e dei Raggruppamenti di Interesse costituiti nel territorio nell'Assemblea stessa fino ad un massimo di 1/3 dei componenti dell'Assemblea medesima, come stabilito dallo Statuto. Inoltre, stabilisce la rappresentanza di ciascun Mestiere, di ciascuna Unione e di ciascun Raggruppamento di Interesse secondo criteri di proporzionalità in ragione della rappresentatività, assicurando la presenza dei diversi mestieri. Con le stesse modalità e secondo criteri di proporzionalità stabilisce la rappresentanza di ciascun Distretto Territoriale all'interno dell'Assemblea Territoriale.
6. CNA Genova definisce il livello di costituzione dei Mestieri, delle loro Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse, in relazione alla rispettiva consistenza numerica, così come comunicata alla CNA Regionale e Nazionale.

7. Il Consiglio dei Mestieri - anche raggruppati nelle rispettive Unioni di cui i mestieri fanno parte - e dei raggruppamenti di interesse sono costituiti dai presidenti rappresentanti dei rispettivi mestieri o raggruppamenti, anche eletti, secondo un criterio di proporzionalità e pluralità della rappresentanza. Il Consiglio si riunisce ogni 4 anni e concorre ad eleggere pro quota i componenti dell'Assemblea Territoriale della CNA nell'ambito delle norme stabilite dallo Statuto della CNA di Genova.
8. La Direzione Territoriale di Cna Genova, nel convocare l'Assemblea nella fase elettiva quadriennale, delibera se la ripartizione dei delegati sulla base dell'effettiva consistenza delle Unioni, dei Raggruppamenti di Interesse e dei Distretti Territoriali avverrà sugli abbinati INPS o sul numero complessivo degli associati in banca dati territoriale. Nell'elezione degli organi di Mestiere, di Unione, di Raggruppamento di Interesse, si deve operare per trovare un accordo o convergenza tra le parti. In caso di ripetuto equilibrio dei consensi si dovrà tenere di conto, in via straordinaria e dopo la terza votazione, del peso effettivo della rappresentanza. Nel caso di una diversa aggregazione territoriale in filiere, del sistema delle unioni, comparti o altro, si applicano le regole delle Unioni.

Raggruppamenti: Commercio e Turismo – Donne – Industria – Giovani – Cinema e Audiovisivi

I Presidenti di Raggruppamento ad ogni livello sono membri di diritto della rispettiva Direzione.

Art. 10 – Candidature

L'Assemblea Elettiva elegge ogni 4 anni il Presidente, la Presidenza, la Direzione.

a. Requisiti

1. Ai massimi organi rappresentativi possono accedere esclusivamente imprenditori/imprenditrici titolari o legali rappresentanti di società, o amministratori con deleghe operative, di cui sia noto e certo, per storia ed esperienza, il legame con il sistema associativo CNA.
2. In particolare, il Presidente Territoriale di CNA Genova dovrà essere scelto tra imprenditori/imprenditrici in attività che, per almeno 4 anni, abbiano svolto almeno una delle seguenti funzione o abbiano specifiche caratteristiche:
 - Presidente di CNA Territoriale o membro della Presidenza Territoriale o Presidente di Unione Territoriale;
 - Portavoce di Mestiere o di Raggruppamento di Interesse di CNA Genova;
 - siano personalità imprenditoriali il cui prestigio e capacità di rappresentanza all'interno e all'esterno della CNA siano tali da produrre un'evidente valorizzazione del sistema confederale. L'evidenza va dimostrata attraverso produzione di documentazione oggettiva che sarà valutata in primis dal segretario territoriale e, in

caso di contestazioni, dalla Direzione.

3. Il Presidente di Mestiere, di Raggruppamento di Interesse Territoriale e di Distretto Territoriale dovrà essere scelto tra imprenditori/imprenditrici in attività che, per almeno 4 anni, abbiano svolto almeno una delle seguenti funzioni:
 - Presidente Territoriale di CNA, di Unione o di Raggruppamento di Interesse o di Distretto Territoriale;
 - Membro della Presidenza Territoriale di CNA, di Unione o di Raggruppamento di Interesse o di Distretto Territoriale;
 - siano personalità imprenditoriali tali da produrre un'evidente valorizzazione dell'Unione o del Raggruppamento di Interesse o di Distretto Territoriale. L'evidenza va dimostrata attraverso la produzione di documentazione oggettiva che sarà valutata in primis dal segretario territoriale e, in caso di contestazioni, dalla Direzione.
4. Sono esclusi dai vertici confederali quanti non corrispondano ai requisiti del codice etico, o quanti siano incorsi in condanne definitive per reati dolosi, o siano sottoposti a procedura concorsuale, oppure non risultino in regola con il pagamento delle quote associative.

In caso di avvio di procedimenti giudiziari per reati dolosi, la Direzione Territoriale delibera sulla ammissibilità della candidatura.

b) Modalità di costruzione delle candidature e criteri per la composizione degli organi

COLLEGIO ELETTORALE

1. La Direzione Territoriale, prendendo atto della convocazione dell'Assemblea Elettiva da parte della Presidenza, nomina un Collegio Elettorale con il compito di valutare le candidature per il Presidente Territoriale, la Presidenza Territoriale e la Direzione Territoriale.
2. I membri del collegio saranno scelti tra imprenditori/imprenditrici che abbiano svolto l'incarico di Presidente Territoriale o abbiano operato per molto tempo in posizione di vertice territoriale (Presidenza - Direzione), dimostrando costante atteggiamento di obiettività e di equilibrio.
I membri del collegio devono essere almeno in numero di 3 (tre) e di essi dovrebbe di norma far parte, con la funzione di Presidente del Collegio, il Presidente Onorario.
La carica di Presidente Onorario dura fino al rinnovo dell'organo che lo ha nominato e ogni quattro anni può essere confermata dall'Assemblea in fase elettiva.
Nessun componente il collegio può essere candidato alle cariche confederali oggetto della consultazione.
Il Collegio opera sempre con la presenza congiunta di almeno 2 (due) componenti, consultando il Presidente Territoriale uscente, i membri della Presidenza Territoriale uscenti, gli eletti alla nuova Assemblea Territoriale e, se ritenuto opportuno, gli altri dirigenti uscenti a livello di CNA Territoriale di Genova, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento.

PRESIDENTE TERRITORIALE

1. Il Collegio accoglie candidature inoltrate al Collegio medesimo 30 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea elettiva, che ottengono, su un formalizzato Piano Strategico di Mandato, una sottoscrizione di firme pari ad almeno il 25% dei componenti l'Assemblea medesima.
La firma di un delegato può essere apposta al programma di un solo candidato: il Collegio controlla e verifica la scelta del delegato con il delegato stesso. Il Collegio, valutate accuratamente le persone dei candidati, sia sotto il profilo imprenditoriale sia sotto il profilo etico, persegue l'obiettivo di una proposta unitaria per il Presidente Territoriale.
2. Il Collegio, constatata la validità e legittimità della presenza di più di un candidato, lo comunica alla Presidenza Territoriale uscente che provvede a convocare una seduta dell'Assemblea in forma privata, anche in modalità on line, almeno 7 (sette) giorni prima di quella elettiva, nella quale i candidati presenteranno il loro Piano Strategico di Mandato.

PRESIDENZA TERRITORIALE

1. Le candidature per la Presidenza Territoriale sono formulate dal Collegio di concerto con il Presidente neoeletto, tenendo conto delle esigenze di rappresentatività generale dell'intero Sistema CNA, considerando altresì la necessità di avere presenti, in un organo non superiore a 7 (sette) componenti compreso il Presidente, una significativa presenza femminile pari ad almeno il 20% dei componenti. La presenza femminile di almeno il 20% dei componenti è estesa alla Direzione e a tutti i livelli del sistema CNA, con esclusione del caso di organi composti in modo automatico.
2. In caso di dimissioni del Presidente Territoriale o comunque di una sua prolungata impossibilità a svolgere le proprie funzioni, ovvero in caso di dimissioni o comunque di decadenza della maggioranza dei membri della Presidenza Territoriale, la Direzione Territoriale, convocata dal Vicepresidente vicario, ovvero in caso di sua assenza dal Vicepresidente più anziano di età, deve convocare o nominare il Collegio entro 30 gg. ed entro i successivi 60 gg. convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

DIREZIONE TERRITORIALE

1. La Direzione Territoriale, eletta dall'Assemblea Elettiva, è composta fino ad un numero massimo di 29 componenti, compresa la Presidenza Territoriale ed i membri di diritto previsti dallo Statuto. Oltre a questi, di essa possono fare parte tutti coloro che per Statuto e Regolamento possiedano i requisiti per accedere alle cariche elettive, rispettando i criteri di una proporzionale rappresentatività dei Mestieri, delle Unioni, dei Raggruppamenti d'Interesse, dei Distretti Territoriali, di CNA Pensionati e di CNA Professioni.
2. Per la Direzione Territoriale le candidature possono essere presentate con liste aperte all'Assemblea Elettiva, ossia con più nominativi di quelli eleggibili, rimettendo all'Assemblea medesima la scelta degli eletti.

3. Il Collegio Elettorale può optare per la lista chiusa o altre modalità. Per la Presidenza è prevista la lista chiusa.

ART. 10 bis – Accesso ai dati di contatto per finalità elettorali

1. Nell'ambito del procedimento di elezione degli organi del sistema confederale, è riconosciuto a ciascun candidato l'accesso ai dati di contatto degli associati che abbiano diritto al voto.
2. Il singolo candidato richiede i dati al proprio collegio elettorale, che, sentito il responsabile della protezione dei dati personali e verificata la legittimità della richiesta, autorizza il Privacy Manager della struttura interessata alla loro fornitura. Il candidato può usufruirne per finalità esclusivamente elettorali e limitatamente al periodo connesso. Per dati di contatto si intendono il cognome e il nome dell'avente diritto al voto, nonché l'indirizzo di posta elettronica da questo fornito all'atto di adesione.
3. In caso di violazione delle presenti disposizioni si applica l'articolo 14 del codice etico della CNA e le sanzioni in esso previste, nonché quanto previsto agli articoli 18 e 19 del presente regolamento.

Art. 10 ter – Promozione attività associativa, responsabile della protezione dei dati, CNA Privacy e gestione degli eventi e trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video

Promozione dell'attività associativa

1. Conformemente agli scopi del sistema CNA, gli organi del sistema confederale nazionale, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali stabilite sia a livello europeo che nazionale, possono fornire ai propri associati tramite corrispondenza o attraverso l'impiego di qualsiasi forma di comunicazione, ogni informazione intesa a promuovere l'attività dell'Associazione ovvero preordinata alla più ampia conoscenza di vantaggi e opportunità, anche di natura commerciale, scaturenti dall'appartenenza al Sistema CNA.

Designazione e comunicazione del responsabile della protezione dei dati e Privacy by design

1. LA CNA Territoriale di Genova e le strutture ad essa collegate, designano, ove possibile, il responsabile della protezione dei dati personali tra gli appartenenti al sistema confederale, in ragione delle qualità professionali, della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati.

La designazione è immediatamente trasmessa al Privacy Manager del livello confederale nazionale. Il responsabile della protezione dei dati redige una relazione annuale sulle attività da lui svolte, dandone comunicazione al Privacy Manager di riferimento.

2. Tenuto conto delle attività in corso di progettazione e degli effetti che ne possono conseguire, CNA Genova, le strutture, gli enti e le società di emanazione, informano tempestivamente il responsabile della protezione dei dati personali affinché, qualora lo ritenga necessario, provveda nelle forme e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati

personali.

Art. 11 – Direzione Territoriale

1. La Direzione Territoriale è convocata dal Presidente, su conforme delibera della Presidenza Territoriale, con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di riunione. In seconda convocazione, deve essere convocata ad almeno 24 ore di distanza dalla prima convocazione.
La convocazione deve contenere, oltre a luogo e data, l'ordine del giorno e la specifica di prima ed eventuale seconda convocazione.
La Presidenza può, qualora lo ritenga opportuno, inviare con la convocazione materiale preparatorio ed è comunque tenuta, nelle forme opportune, al massimo di informazione preliminare per consentire il migliore espletamento della funzione decisionale. L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telegramma, telefax e posta elettronica) ed inviato agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro della Direzione ha comunicato alla segreteria della Presidenza Territoriale di CNA Genova.
2. Per la validità delle deliberazioni della Direzione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica in prima convocazione e di un 1/5 in seconda convocazione.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
4. Il voto non può essere dato per rappresentanza o per delega.
5. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni della Direzione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, di norma, distribuito e approvato nella riunione successiva.
Il verbale deve indicare: data dell'adunanza ed il relativo ordine del giorno; l'identità dei partecipanti (anche in allegato); modalità e il risultato delle votazioni; su richiesta dei componenti la Direzione Territoriale e/o del Segretario Territoriale, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 12 – Deleghe

1. Il Presidente può attribuire ai vicepresidenti, o a imprenditori/imprenditrici esterni alla Presidenza con particolari esperienze, una o più deleghe inerenti la materia confederale. Tali deleghe dovranno essere svolte d'intesa con il Segretario Territoriale.
2. Il Presidente, all'inizio del suo mandato, su conforme delibera della Presidenza, conferisce con apposito atto ai Mestieri e/o alle Unioni, nelle persone dei rispettivi Presidenti, i poteri e compiti previsti dallo Statuto (art 6 lett A).

Art. 13. – I mestieri, Le Unioni, i Raggruppamenti di Interesse e i Distretti territoriali

1. Gli organi statutari dei livelli confederali, su proposta degli organi dei Mestieri, delle Unioni e dei Raggruppamenti ai corrispondenti livelli, possono modificare i criteri, anche numerici, della composizione degli organi.
2. Il Presidente di ciascun livello territoriale di Mestiere, di Raggruppamento di Interesse e di Distretto territoriale, convoca e presiede gli organi, salvo nella fase elettiva dove la comunicazione spetta al Presidente Territoriale e secondo le modalità previste dallo Statuto.
3. Gli organi dei Mestieri, delle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse e dei Distretti Territoriali debbono essere in ogni caso convocati quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti dell'organo.
In caso di contrasti, in ordine alle scelte di merito relativamente alle materie delegate ai Mestieri, ai Raggruppamenti di Interesse e ai Distretti Territoriali, ai sensi dello Statuto, con le decisioni e gli indirizzi della Direzione Territoriale, il Presidente di CNA di Genova avvia una procedura di consultazione, per giungere ad una soluzione concordata. Il Presidente riferisce alla Direzione di CNA Territoriale, la quale, nei casi di persistente contrasto, può deliberare di revocare al Mestiere, all'Unione, al Raggruppamento di Interesse e al Distretto Territoriale la delega sulla materia oggetto del contrasto. In caso di persistente mancato funzionamento degli organi del Mestiere, dell'Unione, del Raggruppamento e del Distretto, ovvero di gravi impedimenti al corretto funzionamento degli stessi, il Presidente Territoriale, su conforme parere della propria Direzione, può procedere alla convocazione degli organi. In caso di impossibilità a ripristinare un corretto e normale funzionamento del Mestiere, dell'Unione, del Raggruppamento di Interesse e del Distretto territoriale, la Direzione Territoriale corrispondente procede a convocare gli organi per il rinnovo della Presidenza o per la nomina del nuovo Presidente.
4. Il Presidente Territoriale può, in ogni caso, procedere alla revoca delle deleghe, con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Attuativo.

Art. 14 – Il Segretario Territoriale

1. Al fine di concretizzare la previsione indicata all'articolo 16, ultimo comma, dello Statuto, per l'incarico di Segretario Territoriale si indica una durata massima di anni 12, salvo espressa deroga approvata dalla Direzione Territoriale con la maggioranza di 2/3.
La norma entra in vigore dal rinnovo di incarico al Segretario Territoriale successivo all'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 15 – Decadenza dagli Organi

1. I componenti degli Organi confederali previsti dallo Statuto decadono automaticamente dalla carica nei casi in cui si verificano le seguenti condizioni:
 - perdita dello status giuridico di imprenditore o degli altri requisiti

- necessari per ricoprire la carica;
 - perdita della qualità di socio della CNA a qualunque livello associativo, per il mancato regolare pagamento delle quote associative o per qualsiasi altra ragione;
 - quando sono incorsi in provvedimenti sanzionatori stabiliti dal Collegio dei Garanti del corrispondente livello confederale di appartenenza o dal Collegio Nazionale dei Garanti.
2. In caso di non partecipazione senza giustificazione per tre volte di seguito alle riunioni degli Organi è prevista la decadenza, che dovrà essere dichiarata dall'organo medesimo nella riunione successiva. In tal caso, per i componenti della Presidenza Territoriale e della Direzione Territoriale si dovrà provvedere al reintegro sostitutivo in occasione della prima riunione dell'Assemblea Territoriale.
 3. I Presidenti dei diversi livelli o articolazioni territoriali eletti nella Direzione Territoriale, ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento, decadono di diritto e con effetto immediato dalla Direzione stessa nel momento in cui essi, per qualsiasi ragione, cessino dall'incarico di Presidente.
 4. L'Assemblea Territoriale della CNA, nella sua prima riunione successiva alle automatiche decadenze di cui sopra, provvederà all'elezione di altrettanti nuovi membri di Direzione Territoriale, da scegliersi tra i Presidenti di strutture analoghe a quelle dei decaduti, mantenendo inalterata la composizione della Direzione.
 5. Con la convocazione dell'Assemblea Territoriale elettiva prevista dallo Statuto, le decadenze di diritto dalla Direzione Territoriale che ne derivano sono sospese, pertanto la composizione dell'organo è congelata a tale data.

Art. 16 – Cumulo delle cariche e indennità

1. La carica di Presidente Territoriale CNA, così come quella di Presidente di Unione, di Mestiere, di Raggruppamento di Interesse, di Distretto Territoriale e di CNA Professioni, in qualsiasi livello, è incompatibile con la carica di Presidente CNA in qualsiasi altro livello confederale ed articolazione del Sistema CNA.
2. Le indennità relative alle cariche e agli incarichi confederali debbono essere sempre stabilite dalla Direzione Territoriale, nella quale la decisione verrà assunta con criteri di trasparenza, esplicitando per i singoli casi l'ammontare complessivo delle indennità percepite.
3. In caso di incompatibilità anteriore all'approvazione del presente Regolamento, se in essere al prossimo rinnovo delle cariche, questa si dovrà risolvere entro sei mesi.

Art. 17 – Sanzioni disciplinari

1. La Direzione Territoriale, in via d'urgenza la Presidenza Territoriale, in

relazione alla gravità dei comportamenti tenuti dai singoli associati, dai dirigenti o dei membri degli organi confederali, in violazione dello Statuto, del presente regolamento, del codice etico, anche per la parte relativa all'attuazione del D. Lgs. 231/01, richiede al Collegio dei Garanti le seguenti sanzioni:

- ✓ richiamo scritto;
- ✓ sospensione dal rapporto associativo;
- ✓ sospensione dall'incarico o dall'organo di appartenenza;
- ✓ decadenza dagli organi;
- ✓ espulsione.

2. Il regolamento del Collegio dei Garanti assicura il rispetto del contraddittorio ed il diritto di difesa.

Art. 18 – Bilanci tipo

1. Il bilancio di CNA Territoriale è strumento di informazione per l'intero sistema CNA e per i terzi. Esso è redatto secondo uno schema unico, approvato dalla Presidenza Nazionale CNA.
CNA Genova è tenuta a redigere i bilanci secondo i principi di veridicità, trasparenza e continuità, al fine di fornire al sistema ed alle terze informazioni veritiere e corrette sullo stato patrimoniale ed economico dell'associazione confederale.
2. CNA Territoriale, su specifica richiesta di CNA Nazionale, fornirà i bilanci dei sistemi societari partecipati, nonché delle Società di emanazione.
3. I bilanci consuntivi di CNA Territoriale di Genova, con la relativa, obbligatoria, relazione dei revisori dei conti, sono approvati con le modalità previste nello Statuto.
4. All'approvazione del Bilancio Consuntivo della CNA Territoriale può essere richiesta la partecipazione di CNA AUDIT, istituita a livello nazionale, di cui all'art. 20 del Regolamento Attuativo di CNA Nazionale.
5. CNA Nazionale, come indicato all'articolo 8 lettera h del suo Statuto, per la struttura territoriale di CNA Genova e per le sue società potrà richiedere, ad integrazione dei bilanci, informazioni qualitative (es. la tipologia dei contratti applicati e dei collaboratori).

Art. 19 – Incompatibilità

1. Il Presidente Territoriale, i vicepresidenti, i membri delle presidenze e direzioni, i Presidenti dei Mestieri, delle Unioni, dei Raggruppamenti, dei Distretti, il Presidente di CNA Pensionati, i dirigenti ed il personale dipendente, a tutti i livelli del sistema CNA, comunicano, ai rispettivi organi di appartenenza, l'assunzione di incarichi in amministrazione pubbliche, agenzie indipendenti, enti, enti pubblici, enti economici di natura pubblica ed a partecipazione pubblica, ovvero in società, pubbliche o private, di rilevante interesse nazionale o comunitario, al fine di consentire la verifica delle compatibilità funzionali ovvero le eventuali situazioni di conflitto di

interessi. I dirigenti e dipendenti comunicano ai rispettivi Presidenti gli incarichi loro proposti.

2. Il Collegio dei Garanti valuta il comportamento dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo che hanno omesso di comunicare tempestivamente l'accettazione dell'incarico, ed applica a richiesta della Direzione Territoriale, le sanzioni disciplinari previste nel presente regolamento.
3. La Direzione Territoriale delibera in ordine alla compatibilità degli incarichi assunti e comunicati.
Per effetto della pronuncia negativa della Direzione Territoriale, colui che ha accettato l'incarico è tenuto a dimettersi da esso oppure a rinunciare agli incarichi in CNA.
4. Nei casi in cui la Direzione Territoriale, nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento, indichi i rappresentanti della CNA presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, non è mai configurabile situazione di incompatibilità, e non vi è alcun obbligo di comunicazione.
5. La presente norma ha effetto dalla sua approvazione e vale per tutti i nuovi incarichi.

Art. 20 – Il simbolo e il logo

1. La denominazione CNA ed il logo costituito da "Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa " è di proprietà esclusiva della CNA Nazionale.
L'uso del logotipo e del simbolo è disciplinato da apposito Regolamento approvato dalla Direzione Nazionale.
La Direzione Nazionale della CNA con apposite delibere può stabilire particolari modalità di utilizzo per i soggetti confederali del sistema.
La Direzione Nazionale della CNA può in casi particolari autorizzare i soggetti e/o le articolazioni confederali all'adozione di un logotipo diverso.
In caso di violazione delle disposizioni in ordine all'uso della denominazione o del logo, ed in ogni caso, qualora, anche in via transitoria, venga sospesa l'attività di un soggetto confederale, il Presidente Nazionale può inibire l'uso della denominazione e del logo.
2. I membri degli organi dei livelli confederali, nonché i legali rappresentanti o i singoli dirigenti, sono tenuti a comunicare alla Presidenza Nazionale l'eventuale uso indebito della denominazione o del logo da parte di terzi, al fine di consentire alla CNA Nazionale di avviare le opportune azioni di tutela.
3. La creazione di siti web, con il marchio e logo CNA da parte delle CNA Territoriale di Genova deve essere espressamente autorizzato dalla Presidenza Nazionale CNA, la quale potrà richiedere l'esame preventivo del progetto di sito.
4. L'uso del marchio da parte di terzi (società, consorzi, enti o organizzazioni pure promossi o partecipati dalle articolazioni del sistema CNA), debbono essere autorizzati dalla Direzione Nazionale.

5. Modalità di comunicazione e/o di format, in termini non coerenti con il messaggio che CNA NAZIONALE trasmette, con delibere della propria Direzione Nazionale e/o con indicazioni dell'organizzazione, comporta una sanzione, come disciplinato dall'apposito regolamento d'uso del marchio, pari a 25.000 € per ogni annualità di infrazione, quando non rimosse come indicato nel comma che segue.
6. CNA Nazionale, rilevato l'uso difforme del marchio, o di altre forme di comunicazione, comunica alla CNA Territoriale, anche per i soggetti indicati all'articolo 5 del Regolamento di uso del marchio, la contestazione e l'importo della sanzione che sarà definitiva se il beneficiario, entro 60 giorni dalla comunicazione, non modifica e rimuove la modalità contestata.

Art. 21 – Rinvio al Regolamento Attuativo dello Statuto di CNA Nazionale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, laddove è possibile si applicano per analogia le norme del Regolamento Attuativo dello Statuto di CNA Nazionale.

Art. 22 – Composizione delle articolazioni dei Mestieri individuati a livello nazionale.

I mestieri (sono 47) e le Unioni (sono 10) costituiti e riconosciuti dalla CNA al momento dell'approvazione del presente Statuto sono:

1) CNA AgroAlimentare (6 Mestieri)

con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Agricoltori
 2. Pastai
 3. Dolciari e Panificatori
 4. Produttori bevande
 5. Ristorazione
 6. Produzione Alimentari o Altri alimentare
- Mestiere Territoriale → Chioschi piadine

2) CNA Artistico e Tradizionale (5 Mestieri)

con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Restauratori
2. Ceramisti
3. Lavorazione artistica metalli
4. Orafi
5. Lavorazioni artistiche legno, vetro e marmo

3) CNA FITA (4 Mestieri)

con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Trasporto merci
2. Taxi
3. NCC bus
4. NCC auto

4) CNA Costruzioni (3 Mestieri)

con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Edilizia
2. Lapidei ed altri materiali da costruzione
3. Imprese di pulizia e disinfestazione

5) CNA Installazione e Impianti (6 Mestieri)

con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Elettrici
2. Elettronici
3. Termoidraulici
4. Frigoristi
5. Ascensoristi o Antincendio
6. Riparatori elettrodomestici

6) CNA Federmoda (4 Mestieri)

con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Filiera della Moda
2. Moda Tessile e Abbigliamento
3. Moda Calzature, Pelletterie e Pellicceria
4. Moda su Misura

7) CNA Produzione (5 Mestieri)

con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Meccanica
2. Legno e Arredo
3. Nautica
4. Chimica Vetro/Gomma/Plastica
5. Serramenti e Infissi

8) CNA Benessere e Sanità (4 Mestieri)

con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Acconciatori
2. Estetiste
3. Sanità (Podologi, Optometristi)
4. Odontotecnici (SNO) Mestiere Territoriale: Tatuatori - Palestre

9) CNA Servizi alla Comunità (6 Mestieri)

con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Meccatronici
2. Carrozzerie o Centri di revisione
3. Gommisti
4. Tintolavanderie
5. Stabilimenti balneari
6. Operatori Giardini e verde

10) CNA Comunicazione e Terziario Avanzato (4 Mestieri)

con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Fotografia e Video
2. Comunicazione e stampa
3. Digitale
4. Editoria

RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE

1. I raggruppamenti di interesse costituiti e riconosciuti dalla CNA al momento dell'approvazione del presente Regolamento sono:
 - CNA Giovani Imprenditori e imprenditrici
 - CNA Impresa Donna
 - CNA Industria
 - CNA Turismo e Commercio.

Turismo: settore ricettivo alberghiero ed extralberghiero, villaggi turistici, agriturismo, turismo fieristico e congressuale, agenzie di viaggio e tour operator.

Commercio: piccole e medie imprese della distribuzione e dei servizi connessi, agenti e rappresentanti di commercio.
2. CNA Cinema e Audiovisivo
3. Fino alla definizione di nuove norme statutarie o regolamentari, la vita democratica dei raggruppamenti di interesse CNA Giovani Imprenditori e CNA Impresa Donna è regolata dalle norme e/o prassi attualmente in essere, da specifiche previsioni del regolamento attuativo dello statuto. Per particolari esigenze territoriali deliberate dalle rispettive Direzioni, possono essere organizzati anche con modalità diverse dalle Unioni

DISTRETTI

1. I distretti costituiti e riconosciuti dalla CNA territoriale di Genova, al momento dell'approvazione del presente regolamento sono:
 - Distretto del Levante (Riviera di Levante ed entroterra)
 - Distretto del Ponente (Genova Ponente Città, Riviera di Ponente, Valle Stura, Val Polcevera, Valle Scrivia)
 - Distretto del Centro (Genova Centro e Levante città, Val Bisagno e Val Trebbia)

Art. 23 – Bilanci Tipo e Sistema Informativo Dati Nazionale – SID CNA

1. Il bilancio di ciascun soggetto confederale è strumento di informazione per l'intero sistema CNA e per i terzi. Esso è redatto secondo uno schema unico, approvato dalla Presidenza Nazionale. Ciascun soggetto del sistema CNA è tenuto a redigere i bilanci secondo i principi di veridicità, trasparenza e continuità, al fine di fornire al sistema ed alle terze informazioni veritiere e corrette sullo stato patrimoniale ed economico dell'associazione confederale.

2. Le CNA Regionali e le CNA Territoriali, su specifica richiesta di CNA Nazionale, dovranno obbligatoriamente fornire i bilanci dei sistemi societari partecipati, nonché delle Società di emanazione o promosse di loro interesse.

3. I bilanci consuntivi delle Associazioni Regionali e Territoriali o altre unità di primo livello, con la relativa, obbligatoria, relazione dei revisori dei conti, sono approvati con le modalità previste nello Statuto all'articolo 23.

4. A livello nazionale è istituita una struttura di sistema denominata CNA Audit, che viene attivata su input della Presidenza Nazionale, che: - - è composta da alcuni esperti nazionali, da alcuni specialisti presenti nelle strutture territoriali, ed opera con il supporto di una società di Audit, che può essere chiamata ed autorizzata anche ad un intervento diretto. svolge funzioni di certificazione, di ispezione ordinaria, di ispezione straordinaria; le funzioni, di verifica o ispezione, potranno essere esercitate anche avvalendosi di CNA Regionale attraverso espressa delega. 21 All'approvazione del Bilancio Consuntivo della CNA Territoriale e della CNA Regionale può essere richiesta la partecipazione con parere consultivo dell'apposita struttura di Sistema.

5. Per ogni struttura territoriale, come indicato articolo 8 lettera h dello statuto, e per le società potranno essere richieste, ad integrazione dei bilanci, informazioni qualitative (es. la tipologia dei contratti applicati e dei collaboratori).

6. L'omissione della presentazione del bilancio consuntivo a CNA Nazionale entro il 31 Dicembre, la mancata predisposizione ed invio di un bilancio consolidato quando espressamente richiesto o la mancata istituzione del collegio dei revisori, anche per un solo esercizio, implica: - l'ispezione della "struttura di sistema"; - - l'impossibilità di partecipare alla assemblea annuale; applicazione sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 € trattenuta dalle quote di adesione.

7. L'apposita struttura di Sistema può effettuare ispezioni e verifiche nel corso dell'esercizio concordandone i tempi. 8. Sistema Informativo Dati Nazionale SID CNA - Le CNA Territoriali provvedono ad inserire i dati anagrafici degli associati sia come persone giuridiche che come persone fisiche. I dati anagrafici dovranno essere inviati:

- per i soggetti abbinati Inps,
- per i soggetti non abbinati Inps
- per le anagrafiche non abbinabili Inps,

Sarà necessario conoscere PEC/mail, l'importo della tessera e data di pagamento. Per ognuno di questi soggetti sarà necessario conoscere quando i dati sono riferiti a livello di Persona Giuridica e quali a livello di Persona Fisica; questo, combinato con il Data Base di CNA Pensionati e di CNA Cittadini, rappresenta il nostro patrimonio informativo. Le CNA Regionali, le CNA Territoriali e tutti gli altri enti Confederali, nonché le loro strutture possedute o partecipate e gli enti e le società di loro emanazione, sono tenute a mettere a disposizione di tutto il sistema Confederale le informazioni e i dati raccolti, ritenuti utili ad alimentare il Sistema Informativo Dati, unico nazionale, in grado di aggregarli, renderli facilmente usufruibili ed anche idoneamente tutelati sotto il profilo della privacy e della sicurezza. Il Sistema Informativo Dati CNA, è un sistema informativo unico che permette una gestione facilitata delle conoscenze ed è in grado di consentire a tutti i suoi livelli di operare con maggiore efficacia coordinamento ed in piena consapevolezza dei servizi erogati, in merito alle azioni di rappresentanza da intraprendere, delle opportunità, delle soluzioni, delle consulenze da offrire agli associati, rispondendo così, in modo più idoneo, efficace ed efficiente, alle esigenze di consulenza ed assistenza provenienti dalle Imprese Associate. La mancata movimentazione e/o il mancato aggiornamento del Data Base, comporta una sanzione pari a 1.000 € per ogni trimestre non aggiornato. Sarà valutato l'inserimento anagrafico di:

- dipendenti e collaboratori CNA e società di sistema

- fornitori della CNA e strutture di sistema a tutti i livelli (albo fornitori associati).

NORME INTERPRETATIVE

Le imprese estere non iscritte in alcuna Camera di Commercio italiana sono associate in deroga all'art. 3, comma 4 dello Statuto, alla CNA Nazionale.

Ai fini dell'art. 8, lett. h) dello Statuto, per il computo dei due mandati pieni e consecutivi dei Presidenti a tutti i livelli confederali, si considera sia il mandato svolto quale presidente delle Associazioni di mestiere e/o settore, previste dal precedente Statuto Nazionale approvato dall'assemblea del 25/10/1996 e successive modifiche, sia quello di presidente di cui allo statuto CNA approvato dall'assemblea del 27/5/2005.

Ai fini della durata dei mandati, per quanto riguarda le società di sistema, dopo due rinnovi, il nominato deve rimettere alla Direzione Territoriale la valutazione per la conferma.

Le disposizioni del presente regolamento, anche quelle afferenti al comportamento nelle assemblee elettive, entrano in vigore con la tornata elettiva successiva all'ultima dell'anno 2013.

Allegato (1)

REGOLAMENTO PROCEDURE ELETTIVE

UNIONI, MESTIERI RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE e DISTRETTI

APPENDICE AL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DI CNA GENOVA (approvato dalla Direzione Territoriale del)

RINNOVI QUADRIENNALI

1. Il presente regolamento esplicita, applica, integra e dispone, adattandone il testo, al solo fine delle procedure elettive dei Mestieri, delle Unioni, dei Raggruppamenti di Interesse, dei Distretti, quanto disposto negli articoli 5 e 9 del Regolamento attuativo dello Statuto in merito a procedure elettive quadriennali.
2. La CNA esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del sistema. Il sistema CNA si articola in ambiti differenziati per specializzazione.
 - a. I Mestieri e le Unioni, organizzate a livello territoriale e/o regionale ed a livello nazionale;
 - b. CNA Professioni;
 - c. CNA Pensionati;
 - d. Raggruppamenti di Interesse riconosciuti dalla CNA

A livello territoriale si aggiungono i Distretti, individuati all'art 22 del Regolamento Attuativo dello Statuto di CNA Genova.

MESTIERI

1. Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento attuativo dello Statuto, CNA Genova individua ed indica organi di governo per quei mestieri che costituisce ufficialmente nel proprio territorio attraverso specifica delibera della direzione territoriale.
2. Nel caso in cui i Mestieri non vengano costituiti ufficialmente e vengano valorizzati all'interno dell'Unione di appartenenza, le modalità con cui si individua ed indica sono trasferite all'Unione di cui i mestieri fanno parte. In questo caso sarà il Presidente coordinatore dell'Unione Territoriale, all'uopo delegato dal Presidente CNA Genova, sentita la Presidenza ad individuare e indicare ogni quattro anni il Presidente territoriale di mestiere individuato e indicato per le istanze superiori.
3. Ai sensi dell'articolo 9, del Regolamento attuativo dello Statuto, La

CNA Genova, inoltre, stabilisce e definisce quanto sopra anche per i Mestieri che autonomamente decide di costituire ed organizzare nel proprio territorio.

4. Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento attuativo dello Statuto se le Unioni sono solo a livello territoriale la CNA Regionale indicherà, sentite tutte le Unioni Territoriali, ogni quattro anni, il Presidente tra quelli presenti nel territorio che parteciperà alla costituzione degli organi del mestiere a livello nazionale.
5. Il portavoce di Mestiere uscente che non ha fatto due mandati pieni e consecutivi si può ricandidare a presidente di mestiere regionale e nazionale anche se non delegato a livello territoriale ed è componente di diritto del consiglio per la fase elettiva e decade se non eletto.
6. Il Presidente di Unione uscente che non ha fatto due mandati pieni e consecutivi si può ricandidare a presidente coordinatore di Unione regionale e nazionale anche se non delegato a livello territoriale, anche se non presidente di mestiere ed è componente di diritto del consiglio per la fase elettiva e decade se non eletto.
7. Le iniziative dei mestieri, di livello nazionale, debbono essere preventivamente concordate con il presidente coordinatore di Unione e concordate a livello di rappresentanza sindacale e sotto il profilo organizzativo con la confederazione.
8. Pertanto, a livello Territoriale, le CNA possono individuare strumenti organizzativi e di coordinamento dei mestieri, oppure veri e propri organi, ove lo si voglia prevedere.
Possono essere individuati come organi dei mestieri:

a livello **TERRITORIALE**: il Consiglio, il Presidente;

- Il **Consiglio** composto da tutti i delegati o rappresentanti di Mestiere, siano questi individuati e indicati dalla CNA o, nel caso in cui siano eletti con assemblea, tra gli iscritti del mestiere. Si riunisce solo in fase elettiva.
- Il **Presidente**. La CNA Territoriale individua e indica, tra i componenti il consiglio, con le modalità più consone alla dimensione del mestiere e coinvolgimento degli imprenditori e delle imprenditrici, il Presidente di Mestiere.

Così come previsto per i raggruppamenti di interesse, il Presidente Territoriale del Mestiere, se lo ritiene opportuno, può dotarsi di un comitato esecutivo da 3 a 9 membri.

UNIONI

1. Ai sensi dell'articolo 9, CNA Genova stabilisce quali Mestieri ed Unioni, e quali Raggruppamenti di Interesse si costituiscono nell'ambito del suo territorio, tra quelle previste dalla CNA Nazionale, e ne definisce pure la composizione numerica degli organi, come previsti nello Statuto Nazionale. Sono organi dell'Unione, dove istituita:

a livello **TERRITORIALE**: il Consiglio, il Presidente coordinatore;

- Il **Consiglio** è composto da tutti i delegati o rappresentanti di Mestiere, siano questi individuati e indicati dalla CNA o, nel caso in cui siano eletti con assemblea, tra gli iscritti del mestiere e dai Presidenti di Unione uscenti. Si riunisce solo in fase elettiva.
- il **Presidente Coordinatore**: Il Presidente di Mestiere che svolge la funzione di «presidente coordinatore» di un'Unione è, in genere, il Presidente del Mestiere "più rappresentativo" scelto di "comune accordo" dai Presidenti di Mestiere che compongono il consiglio di Unione in fase elettiva. La proposta di «Presidente Coordinatore» è «validata» (parere favorevole) per il tramite di una specifica delibera della Presidenza di CNA. In caso di "mancato accordo" tra i presidenti dei mestieri che compongono un'Unione, Il «presidente» della stessa è «individuato e indicato» per il tramite di una specifica delibera della Presidenza CNA.

RAGGRUPPAMENTI di INTERESSE

1. CNA promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di specifici obiettivi comuni.
2. I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA si costituiscono, su conforme delibera della Direzione di CNA Genova, tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.
3. Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione della CNA di Genova.
4. La CNA a livello territoriale individua e nomina il Presidente Territoriale per ogni specifico Raggruppamento, che decide di attivare e, se lo ritiene opportuno, gli affianca un comitato esecutivo da 3 a 9 membri.
5. i Raggruppamenti di interesse generalmente sono in due livelli: territoriale o regionale e nazionale, salvo diversa decisione assunta tra territoriale e regionale.

Attraverso appositi Regolamenti Attuativi, predisposti dai singoli RAGGRUPPAMENTI, elaborati dagli stessi concordati con la CNA nei vari livelli, si potranno prevedere regole, procedure e comportamenti di funzionamento, modalità operative per la fase quadriennale di rinnovo delle cariche, aggiuntive alle presenti disposizioni ed ai regolamenti

predisposti dai singoli raggruppamenti per il livello nazionale.

DISTRETTI TERRITORIALI

1. Il Distretto Territoriale è composto da tutti gli associati di CNA Genova che hanno la sede dell'impresa sul territorio di competenza del Distretto. Ogni partecipante rappresenta esclusivamente la propria posizione associativa ed è esclusa ogni possibilità di rappresentanza per delega ad altri associati.
2. la CNA Territoriale individua ed indica organi di governo per i distretti costituiti ufficialmente nel proprio territorio come da art. 23 del Regolamento Attuativo dello statuto della CNA Genova.

Gli organi del Distretto Territoriale sono:

- Il **Consiglio** composto da tutti gli associati di CNA Genova che hanno la sede dell'impresa sul territorio di competenza del Distretto. Ogni partecipante rappresenta esclusivamente la propria posizione associativa ed è esclusa ogni possibilità di rappresentanza per delega ad altri associati Si riunisce solo in fase elettiva.
- Il **Presidente**. La CNA Territoriale individua e indica, tra i componenti il consiglio, il Presidente del Distretto

Così come previsto per i raggruppamenti di interesse, il Presidente Territoriale del Mestiere, se lo ritiene opportuno, può dotarsi di un comitato esecutivo da 3 a 9 membri.

Tutti i Presidenti di mestiere, Unione, Raggruppamento, distretto, restano in carica quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi, e comunque secondo le regole in vigore per tutti gli incarichi del sistema CNA.



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

Genova

STATUTO

CNA GENOVA

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA TERRITORIALE IL 01 MARZO 2021



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

Genova

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Costituzione

1. È costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Territoriale di Genova, associazione volontaria e senza fini di lucro, con sede in Genova, e più semplicemente denominata "CNA Genova".
2. Utilizza la denominazione Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e relativi logotipo (CNA seguito dalla specifica Territoriale di Genova o più semplicemente "CNA Genova") e simbolo, nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale, prendendo atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale.
3. CNA Genova è il livello confederale di base del sistema CNA ed è a sua volta costituita da tutti gli associati al sistema CNA medesimo che hanno sede nel territorio della Città Metropolitana di Genova. Comprende tutte le strutture organizzative territoriali, I Mestieri, le Unioni, i Distretti ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui si articola.

ART. 2 – Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi

1. Scopi di CNA Genova sono:
 - a) la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati. Lo scopo della rappresentanza, la tutela e dello sviluppo si realizza nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con la Pubblica Amministrazione nonché con le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello della Città Metropolitana di Genova;
 - b) la stipula di accordi sindacali e contratti collettivi di lavoro a livello metropolitano.
2. In diretta attuazione di tali scopi, CNA Genova svolge le seguenti attività:
 - a) organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle PA, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle imprese nell'ambito del sistema produttivo territoriale; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro qualificata presenza sul mercato;
 - b) promuove la prestazione, anche diretta, e/o fornisce servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, amministrativi, di lavoro, legali, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici,



- finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- c) promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli imprenditori, con particolare attenzione agli artigiani e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini italiani e stranieri. Per realizzare tale scopo la CNA si avvale del suo ente di Patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese, ente riconosciuto con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla Legge 17.04.1956, n. 561; il quale esplica le attività di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152;
 - d) assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale delle imprenditrici e degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali;
 - e) attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso CNA Pensionati;
 - f) assume iniziative dirette alla modernizzazione e allo sviluppo delle imprese associate, nonché a migliorare la competitività dei loro prodotti sui mercati interni e internazionali;
 - g) costituisce strutture organizzative e di servizio aventi lo scopo di svolgere a favore delle imprese associate operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, promuovendo la costituzione o assumendo la partecipazione in società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali;
 - h) svolge attività editoriale, anche dotandosi di agenzie di stampa ed organi di informazione;
 - i) individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
 - j) esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti;
 - k) tutela i diritti dei propri associati, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con specifico riguardo alla riservatezza e alla identità personale;
 - l) definisce ed attua sul territorio metropolitano politiche finanziarie coerenti con quelle del Sistema CNA, garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
 - m) garantisce il funzionamento dei mestieri e delle unioni sul territorio metropolitano;
 - n) attua e gestisce nell'ambito degli indirizzi complessivi del Sistema CNA del proprio territorio progetti che derivano da politiche comunitarie.

TITOLO II

IL SISTEMA CNA: COSTITUZIONE, OBIETTIVI, ARTICOLAZIONE

ART. 3 – La CNA

1. CNA Genova si riconosce nell'identità, negli scopi, nelle funzioni, nei valori ed è parte costituente del sistema CNA, sistema generale, nazionale ed unitario di rappresentanza generale delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

Genova

commercio e turismo e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati.

2. Il sistema CNA si articola su tre livelli confederali:

- a) CNA Associazioni Territoriali o unità di primo livello (di seguito CNA Territoriali);
- b) CNA Regionali;
- c) CNA Nazionale.

Questi, insieme ai Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, CNA Professioni e CNA Pensionati nonché a tutti gli altri Raggruppamenti di Interesse riconosciuti dalla CNA compongono il sistema confederale.

3. Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema, secondo modalità stabilite.

4. L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà diritto in via immediata all'inquadramento in CNA Genova nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.

5. I pensionati che si iscrivono a CNA Pensionati ed hanno residenza anagrafica nella Città Metropolitana di Genova saranno automaticamente inquadrati nella CNA Pensionati di Genova. Ogni quota di adesione è di competenza esclusiva dei livelli confederali del sistema in base ai criteri di riparto stabiliti dalla Direzione Nazionale e dall'Assemblea Nazionale.

6. Il sistema confederale CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sull'utilità, reciprocità e creazione di valore.

7. La Presidenza Nazionale CNA, ai sensi dell'art. 14 del proprio Statuto, può deliberare in ordine ad associazioni o confederazioni esterne al sistema CNA, ma che richiedono forme di adesione. I rapporti di partenariato e di aggregazione possono essere decisi anche da CNA Genova, per il tramite dei propri organi, per quanto attiene ai rispettivi ambiti, previa comunicazione alla Direzione Nazionale. Dei rapporti di partenariato, aggregazione e affiliazione, viene data adeguata informativa al sistema CNA, anche con il sito web.

8. Conformemente agli scopi del sistema CNA e con particolare riguardo alla rappresentanza, nonché alle attività svolte in diretta attuazione, i livelli confederali e tutti i soggetti di cui al comma 2, nel garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e a motivo delle proprie finalità, possono far circolare all'interno del sistema i dati di coloro che usufruiscono dei servizi di consulenza, assistenza e informazione, compresi quelli relativi a categorie particolari, ovvero che ricevono assistenza sociale.

9. La promozione dell'attività associativa, la responsabilità in ordine alla protezione dei dati personali, la gestione degli eventi ed il trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video nonché la funzione di CNA Privacy, sono disciplinate da apposite disposizioni previste nel regolamento attuativo dello statuto.

ART. 4 – Obiettivi del sistema CNA



1. Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle Istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. A tal fine CNA collabora con altre organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti anche in altri settori economici. Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici vitali dell'intero Paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle piccole e medie imprese sono il lavoro, l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.
2. Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di mercato per tutte le imprese e per regole di disciplina dei mercati conformi ai principi del trattato dell'Unione Europea.
3. Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.
4. Il sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.
5. Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema. Per la composizione della Presidenza Territoriale e della Direzione Territoriale si prevede la presenza significativa di imprenditrici come espressamente disciplinato nel Regolamento Attuativo dello Statuto.
6. Il sistema CNA si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati ad eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.
7. Il sistema CNA, nel suo insieme, partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:
 - a) la rappresentanza e tutela degli interessi;
 - b) la promozione economica delle imprese;
 - c) a predisposizione e l'erogazione di servizi alle imprese.
8. Il sistema CNA garantisce a tutti gli associati il diritto ad avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.
9. Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli



interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

10. Il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti, ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e dell'Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

ART. 5 – Il sistema CNA – Le Cna Territoriali

1. Le CNA Territoriali, così come individuate nel Regolamento Attuativo dello Statuto CNA Nazionale sono il livello confederale di base del sistema CNA, unità di primo livello, e sono a loro volta costituite da tutti gli associati al sistema CNA medesimo che hanno la sede legale e /o operativa della loro impresa nel rispettivo territorio. Esse comprendono tutte le strutture organizzative territoriali, i Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui le Associazioni CNA Territoriali medesime, unità di primo livello, si articolano.
2. Nelle CNA Territoriali si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della Confederazione e prende avvio il processo di legittimazione.
3. Le CNA Territoriali operano per l'organizzazione di mestieri e delle rispettive Unioni di Mestieri, di CNA Professioni e di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse, stabilendo l'entità delle risorse da impegnare per ciascuna componente del sistema, e in particolare, per quanto attiene al funzionamento dei Mestieri e delle Unioni.
4. Le CNA Territoriali garantiscono nel proprio statuto la partecipazione elettiva delle Unioni e dei Mestieri che le compongono, di CNA Professioni e della CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e presenti sul territorio all'Assemblea Territoriale al fine di conferire valore confederale all'Assemblea stessa e – in conseguenza – ai successivi livelli confederali del sistema CNA.
5. I mestieri che compongono le Unioni, o le Unioni quando non individuati i mestieri, concorrono alla composizione dell'Assemblea Territoriale della CNA fino ad un massimo di un terzo dei componenti della stessa in base alle regole dei rispettivi statuti e regolamenti.
6. CNA Genova, all'interno di un processo di valorizzazione delle esperienze, al fine di migliorare la rappresentanza ed i servizi forniti alle imprese associate, favorisce e supporta processi di aggregazione, incorporazione o fusione tra unità territoriali declinate nel piano strategico confederale, come indicato del Regolamento Attuativo dello Statuto.
7. L'eventuale avvio di una procedura per l'ottenimento della personalità giuridica dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione alla Direzione Nazionale.

ART. 6 – Le articolazioni del Sistema CNA

1. Il sistema CNA si articola in ambiti differenziati per specializzazione. Essi sono:



- a) I Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, sono organizzati a livello territoriale e/o regionale ed a livello nazionale;
 - b) CNA Professioni;
 - c) CNA Pensionati;
 - d) i Raggruppamenti di Interesse riconosciuti dalla CNA.
2. Tutti i livelli confederali del sistema, nonché gli ambiti differenziati per specializzazione, si riconoscono negli impegni, nei principi, nei valori e negli obblighi stabiliti e codificati dai seguenti documenti:
- a) Statuto Nazionale di CNA;
 - b) Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale di CNA;
 - c) Codice Etico della CNA;
 - d) Regolamento uso del Marchio CNA;
 - e) Regolamento attività di CNA Audit;
 - f) CNA Social Media Policy.
3. Tutti i livelli confederali del sistema, nonché gli ambiti differenziati per specializzazione, riconoscono ed operano per valorizzare lo sviluppo della formazione e delle competenze, come individuato nel Regolamento Attuativo dello Statuto.

A) I Mestieri e le loro Unioni

1. I Mestieri, come individuati dalla Direzione Nazionale CNA, sono aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, che svolgono questa funzione all'interno del sistema CNA per i Mestieri che le compongono. CNA Genova può costituire "macro unioni" o "comparti" di aggregazione delle Unioni riconosciute.
2. I Mestieri e le Unioni sono stabiliti dalla Direzione Nazionale CNA.
3. Ad ogni livello confederale non possono essere costituiti nuovi Mestieri o nuove Unioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.
4. I Mestieri CNA sono costituiti, a partire dal livello territoriale, da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica, con le modalità indicate nel regolamento.
5. Ciascuna articolazione di Mestiere Nazionale compone l'Unione Nazionale di appartenenza.
6. Le Unioni sono articolazioni di coordinamento organizzativo e funzionale dei livelli confederali Territoriali e/o Regionali e Nazionale.
7. I Presidenti dei Mestieri ed i Presidenti coordinatori di Unione ad ogni livello restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.



8. Il Presidente di Mestiere che assume la funzione di Presidente Coordinatore di ciascuna Unione Territoriale è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione di CNA Genova.
9. Gli statuti delle CNA Territoriali (il presente Statuto) normano i criteri di partecipazione dei Presidenti Coordinatori di Unione alla corrispondente Direzione CNA.
10. Il Presidente di CNA Genova, con delibera della propria presidenza, delega, di norma, al Presidente Coordinatore di Unione di:
 - a) rappresentare gli interessi degli associati dei mestieri che compongono l'Unione stessa, in coerenza con le politiche generali del sistema Cna e in particolare di CNA Genova;
 - b) rappresentare istituzionalmente, ove necessario, le relative articolazioni dei Mestieri;
 - c) elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza delle rispettive articolazioni dei Mestieri e stipulare i CCNL dei rispettivi mestieri e/o settori coadiuvato dai Presidenti di Mestiere interessati;
 - d) elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
 - e) dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.
11. Nel caso il Presidente di CNA Genova non riconosca in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate deve avere parere conforme della propria Direzione.
12. Il Presidente di CNA GENOVA, con delibera della propria Presidenza per giustificati motivi e su parere conforme della propria Direzione, può ritirare la delega al Presidente di Mestiere o al Presidente Coordinatore di Unione.
13. In considerazione della specificità dei Mestieri che compongono il settore dell'Autotrasporto, esso costituisce una Unione che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate, ed ha un proprio statuto: CNA FITA. Andranno tuttavia obbligatoriamente concertate con la Confederazione eventuali decisioni di tale Unione in merito ad iniziative, non unitarie, dei servizi di autotrasporto merci, o che impegnino l'insieme della Confederazione. Per quanto attiene a questioni patrimoniali e gestionali la CNA Fita Genova potrà agire solo previa autorizzazione di CNA Genova.
14. I Mestieri e le Unioni Territoriali non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo del Presidente Territoriale, il quale opera su mandato dei relativi organi confederali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti dei Mestieri e delle Unioni senza autorizzazione e in difformità dallo Statuto dai rappresentanti delle Unioni Territoriali rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti che le hanno indebitamente contratte.
15. I Mestieri, anche per il tramite delle Unioni Territoriali, possono concorrere a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico di CNA Genova.



16. Il Regolamento Attuativo dello Statuto disciplina quanto non previsto nello Statuto medesimo per il funzionamento delle Unioni e dei Mestieri.

B) I Raggruppamenti di interesse

1. CNA Genova promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni.
2. I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA si costituiscono, su conforme delibera della Direzione di CNA Genova tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.
3. Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione territoriale.
4. La Direzione Territoriale di CNA Genova può richiedere alla CNA Nazionale delibera di costituzione e organizzazione di nuovi raggruppamenti di interesse.

C) CNA Professioni

1. CNA Professioni è l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art.26 del D. Lgs.206/2007.
2. Concorre a comporre il sistema CNA.
3. Su proposta di un'Unione CNA, la Presidenza Territoriale può deliberare la costituzione di un'associazione professionale rispondente ai requisiti di cui all'art. 26 del D. Lgs. 206/2007. La Presidenza, contestualmente all'autorizzazione alla costituzione approva lo statuto tipo, rispondente ai principi ed alle norme del presente statuto. L'associazione utilizzerà la denominazione "CNA Genova Professionisti", integrata dall'indicazione della professione.
4. Le associazioni professionali, già costituite ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 206/2007, aderiscono a CNA Professioni, in forza di una domanda di affiliazione su cui delibera la Presidenza Nazionale che valuta la rispondenza dei rispettivi statuti ai fini ed agli scopi di CNA, nonché il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. La Direzione Territoriale può richiedere modifiche statutarie o requisiti aggiuntivi per autorizzare l'adesione a CNA Professioni.
5. Ciascuna associazione professionale, allorché associata, evidenzia nella propria comunicazione istituzionale: "aderente a CNA Professioni".
6. Ciascuna associazione aderente a CNA Professioni è tenuta al rispetto dello statuto CNA e dei deliberati degli organi confederali. In caso di violazione delle norme statutarie ovvero dei deliberati degli organi confederali, la Direzione Nazionale può deliberare la risoluzione del rapporto associativo della singola associazione da CNA Professioni.
7. Il Collegio Nazionale dei Garanti CNA, di cui al successivo art. 19, ha competenza esclusiva per ogni controversia tra le associazioni aderenti a CNA Professioni ed il sistema CNA.



8. In caso di costituzione di CNA Professioni a livello territoriale, avrà i seguenti organi:
 - a) il consiglio;
 - b) la presidenza;
 - c) il presidente.Tutti i membri degli organi debbono essere associati a CNA.
9. Il Consiglio è composto dai presidenti di ciascuna associazione aderente, o da un loro delegato, purché socio di CNA. Il Consiglio delibera sugli indirizzi generali di CNA Professioni, al fine di fornire adeguata rappresentanza politica e sindacale alle associazioni aderenti in tutte le sedi istituzionali ed economiche sia nazionali che comunitarie. Il Consiglio Territoriale si riunisce su convocazione del Presidente di CNA Professioni. Una volta ogni quattro anni in corrispondenza delle assemblee elettive confederali è convocato per eleggere il Presidente e la Presidenza.
10. La Presidenza è composta da un numero di membri non inferiore a 3 fino al massimo di 7.
11. Il Presidente di CNA Professioni è membro di diritto dell'Assemblea Territoriale CNA e della Direzione Territoriale. Resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
12. CNA Professioni svolge la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente Nazionale, secondo quanto espressamente previsto dallo Statuto di CNA Nazionale. Per ogni altro aspetto qui non previsto si applica lo Statuto di Cna Nazionale.
13. Il Presidente della CNA, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di CNA Professioni.
14. CNA Professioni non può assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al Sistema confederale.
15. Gli associati di ciascuna associazione aderente a CNA Professioni, per poter fruire dei servizi del sistema CNA debbono associarsi direttamente a CNA nei modi e forme previste dal presente statuto. L'Assemblea Nazionale, su proposta della Presidenza, può deliberare speciali forme di adesione a CNA, per quanto attiene la sola fruizione di alcune particolari categorie di servizi.
16. Ai componenti il consiglio, come individuati al presente articolo, si aggiungono cinque rappresentanti per le CNA Regionali che hanno costituito, in più di una territoriale, un'associazione professionale o un gruppo locale di professionisti. I cinque rappresentanti sono individuati ed indicati dalla Presidenza di CNA Professioni, sentita la Presidenza Nazionale di CNA, tra coloro che hanno i gruppi più numerosi. Il rappresentante proposto per il consiglio è individuato e indicato dalla stessa CNA Regionale.

D) CNA Pensionati



1. La CNA promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati.
2. L'organizzazione di CNA Pensionati concorre a comporre il sistema CNA e si dota di un proprio statuto conforme ai principi ed alle norme contenute nello Statuto, nel Regolamento Attuativo e nel Codice etico della CNA.
3. Al fine di supportare l'attività e le iniziative dell'organizzazione CNA Pensionati, il Segretario Territoriale di CNA Pensionati è nominato dalla Direzione Territoriale CNA Pensionati su proposta della Presidenza di CNA Pensionati Territoriale, d'intesa con il Segretario Territoriale di CNA Genova.
4. CNA Pensionati, in sintonia con CNA, attiva convenzioni con gli istituti previdenziali per la riscossione delle quote associative dei pensionati iscritti, i quali automaticamente sono aderenti al sistema CNA.
5. Il Presidente dei CNA Pensionati di Genova è membro di diritto della Assemblea e della Direzione di CNA Genova.

TITOLO III IL SISTEMA CNA: REQUISITI DI AMMISSIONE

ART. 7 – Adesione al sistema CNA

1. Possono aderire al sistema CNA le imprese, in qualunque tipo costituite, e le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti e i pensionati iscritti a CNA Pensionati.
2. Gli associati al sistema CNA debbono:
 - a) accettare lo Statuto della CNA Nazionale, della CNA Regionale e della CNA di Genova;
 - b) rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel Regolamento Attuativo e nel Codice Etico della Confederazione;
 - c) ottemperare alla contribuzione al sistema con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento della quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile;
 - d) impegnarsi a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione Fondazione ECIPA ed EPASA-ITACO Cittadini e Imprese, Impresa Sensibile ONLUS, le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con ogni mezzo, anche informatico,



- nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi come previsto dall'articolo 3 e disciplinato nel regolamento attuativo dello statuto;
- e) garantire partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo dell'associazione e del sistema CNA.
3. Gli associati CNA godono dei seguenti diritti:
- a) ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi e che sia titolare di una tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente Statuto e di quelle dei corrispondenti livelli confederali;
 - b) ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe;
 - c) gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca;
 - d) ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente Statuto e di quelle dei corrispondenti livelli confederali;
 - e) tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla Presidenza Territoriale, o di Mestiere o di Unione o di Raggruppamento o di Territorio, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA. È facoltà della Direzione Territoriale prevedere con propria formale delibera un periodo più lungo, ma non superiore ai trentasei mesi;
 - f) per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati.
4. Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi, sono tenuti al rispetto degli obblighi del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al presente articolo, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo. Le assemblee territoriali del sistema CNA stabiliscono annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato EPASA-ITACO, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo.
5. CNA Genova attiva il circuito a favore dei familiari delle persone in genere, in qualità di soci sostenitori, denominato CNA Cittadini e si impegna a gestire lo stesso attraverso il Sistema Informativo Dati CNA Nazionale. Cna Genova utilizza le apposite APP predisposte e realizzate, o eventualmente individuate, per la gestione del progetto da CNA Nazionale.

ART. 8 – Requisiti del sistema CNA

1. In quanto parte costituente il sistema CNA, CNA Genova garantisce scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli dello Statuto di CNA Nazionale, specie per quanto riguarda il rispetto degli artt. 2,3,4,5,7,9 dello Statuto Nazionale; e in particolare:
 - a) attesta che gli organi di direzione sono formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;



- b) garantisce il coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
- c) si obbliga a garantire il versamento al sistema CNA da parte dei propri associati, delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;
- d) prevede organi di controllo, garanzia ed arbitrati coerenti con il presente Statuto e con quello di CNA Nazionale;
- e) si impegna ad adottare il Codice Etico del regolamento di uso del marchio, del regolamento attività CNA Audit, della CNA Social Media Policy e il Codice di Comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
- f) mette a disposizione del sistema CNA i dati associativi, provvede alla costruzione ed aggiornamento del Sistema Informativo Dati CNA Nazionale nelle modalità esplicitate nel regolamento attuativo dello statuto e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
- g) si impegna a rinnovare gli organi dirigenti ogni quattro anni;
- h) stabilisce che la durata in carica del Presidente e dei Vicepresidenti o membri di Presidenza, a tutti i livelli ed articolazioni del sistema CNA, non superi i due mandati pieni e consecutivi. I Vicepresidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;
- i) sancisce il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli confederali, che abbiano cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della Presidenza e di accettare l'incarico di Vicepresidente;
- j) riconosce il ruolo e le funzioni di CNA Nazionale e delle altre componenti il sistema CNA;
- k) costituisce CNA Pensionati a livello territoriale, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
- l) si impegna a concorrere alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e a rivolgersi ad esso, accettandone le decisioni, per ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA; riconosce il Collegio Nazionale dei Garanti quale giudice unico d'appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Territoriali e Regionali;
- m) si obbliga a richiedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica;
- n) si impegna a rispettare gli ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Territoriale per ogni ambito territoriale; una sola Cna Regionale per ogni regione; una sola Unione Territoriale per la corrispondente aggregazione di mestieri.

TITOLO IV GLI ORGANI DI CNA GENOVA

ART. 9 – Composizione degli organi di CNA Genova



1. Gli organi di CNA Genova, escluso quanto stabilito dai successivi articoli 17 (Collegio Revisori dei Conti) e 18 (Collegio Garanti), sono composti da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte a CNA.

2. Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

4. È proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto e poteri e autonomia di ogni organo.

ART 10 – Gli organi di CNA Genova

1. Gli organi di CNA Genova sono:

- a) l'Assemblea;
- b) la Direzione;
- c) la Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Garanti.

2. Restano fermi per tutti gli organi i seguenti principi generali vincolanti:

- a) non è ammesso il principio di cooptazione;
- b) in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l'organo è al di sotto del numero minimo statutario, il Presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;
- c) se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente, convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;
- d) in caso di dimissioni anche del Presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vicepresidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell'organo. Qualora anch'essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello confederale superiore;
- e) per l'Assemblea Territoriale, in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l'ambito di appartenenza del decaduto o dimissionario ovvero l'Unione o il Raggruppamento o il Distretto da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione.

ART. 11 – L'Assemblea di CNA Genova: durata e composizione, poteri e compiti

1. L'Assemblea rimane in carica quattro anni e si riunisce almeno una volta ogni anno. Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, legali rappresentanti di società e forme associate iscritte alla CNA.

2. Sono membri dell'Assemblea:



- a) i Presidenti in carica dei Distretti Territoriali di CNA Genova e i coordinatori delle Unioni Territoriali di Genova;
 - b) i Presidenti Territoriali in carica di CNA Pensionati e dei Raggruppamenti di interesse, di Cna Professioni (qualora costituita a livello territoriale), purché in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento Attuativo;
 - c) un numero di titolari di imprese, legali rappresentanti di società e forme associate e pensionati, eletti ogni quattro anni pari al doppio quelli indicati alle lettere a), b) del presente articolo. Un terzo di tali membri sono eletti dai Mestieri e/o dalle Unioni Territoriali CNA e i due terzi dalle Assemblee dei Distretti territoriali. La ripartizione della rappresentanza avverrà in proporzione all'effettiva consistenza associativa di ciascun Mestiere e di ciascun Distretto all'atto di convocazione delle assemblee elettive.
 - d) Si assume convenzionalmente che CNA Pensionati Territoriale ha diritto al 10% dei componenti non di diritto dell'Assemblea.
3. Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Segretario Territoriale, il Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i componenti la Direzione non facenti parte dell'Assemblea.
 4. I Presidenti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo sono sostituiti di diritto nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi.
 5. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo di CNA Genova.

L'Assemblea:

- a) stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo di CNA Genova, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze ed agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa;
 - b) esamina l'andamento di CNA Genova e delle strutture collegate;
 - c) approva annualmente il bilancio consuntivo di CNA Genova proposto dalla Direzione;
 - d) indica, su proposta della Direzione, le linee preventive di politica finanziaria annuale o pluriennale;
 - e) approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo Statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno i due terzi più uno dei presenti. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono sottoposti alla Direzione Nazionale della CNA, perché ne valuti la coerenza con lo Statuto nazionale in ordine ai requisiti di ammissibilità nel sistema CNA;
 - f) delibera, nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto all'ordine del giorno.
6. L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima convocazione secondo le modalità previste dal Regolamento Attuativo e in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno 24 (ventiquattro) ore rispetto alla prima. Per le convocazioni dell'Assemblea elettiva quadriennale vale quanto disposto dal Regolamento Attuativo.
 7. Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se



assunte alla presenza di almeno il 10% dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti.

8. L'Assemblea viene convocata ogni quattro anni per:
 - a) deliberare il numero dei componenti la Direzione Territoriale ed elegerli;
 - b) eleggere il Presidente ed i Vicepresidenti, determinando il numero di questi ultimi;
 - c) eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) eleggere i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo.
9. L'Assemblea può conferire la Presidenza Onoraria e revocarla ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto.
10. In caso di necessità la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione, prima della normale scadenza dei quattro anni, del Presidente e dei Vicepresidenti eventualmente decaduti o dimissionari o venuti a mancare.
11. L'elezione degli organi è valida quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, qualora per due volte successive non si sia raggiunto il quorum, l'Assemblea potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 12 – La Direzione Territoriale: durata e composizione, poteri e compiti

1. La Direzione rimane in carica quattro anni ed è composta dal Presidente, dai Vicepresidenti, dai membri di diritto e da membri eletti dall'Assemblea tra i titolari di impresa iscritti a CNA Genova, i legali rappresentanti di società e gli amministratori con deleghe operative di forme associate iscritte a CNA Genova secondo le modalità stabilite dal Regolamento Attuativo, i pensionati iscritti alla CNA Pensionati di Genova.
2. Sono membri di diritto della Direzione i Presidenti Coordinatori delle Unioni, di CNA Pensionati, dei Raggruppamenti di interesse, di Cna Professioni (se costituita a livello territoriale) e dei Distretti Territoriali.
3. La Direzione viene convocata dalla Presidenza, che ne stabilisce l'ordine del giorno. Inoltre, può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La Direzione ha il compito di:

- a) nominare, su proposta della Presidenza, il Segretario di CNA Genova;
- b) attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa di CNA Genova stabilite dall'Assemblea;
- c) deliberare il Piano Strategico poliennale di CNA Genova proposto dalla Presidenza per il tramite del Segretario Territoriale;
- d) deliberare in merito alle azioni di rappresentanza, alle iniziative di sviluppo economico, alla utilizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;



- e) costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
 - f) sottoporre alla Direzione Nazionale di CNA le eventuali domande di affiliazione o adesione di organizzazioni autonome e la eventuale cessazione del loro rapporto associativo;
 - g) adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla osservanza delle norme del presente Statuto, del Regolamento Attuativo, del Codice etico e del Codice di Comportamento per la prevenzione degli illeciti, nonché impugnare atti per chiederne l'annullamento;
 - h) deliberare in merito all'acquisto, la permuta e la vendita di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria e di bilancio decise dall'Assemblea;
 - i) decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni e organismi di ogni genere, nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati;
 - j) dare esecuzione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori;
 - k) attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;
 - l) presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo;
 - m) approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
 - n) esprimere indicazioni e criteri generali per determinare tariffe per servizi e prestazioni;
 - o) ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza;
 - p) su proposta della Presidenza, determina l'ammontare delle quote associative nell'ambito delle linee generali di indirizzo dell'Assemblea Territoriale;
 - q) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione di CNA Genova;
 - r) dotarsi di proprio Regolamento Attuativo;
 - s) promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e di mestiere;
 - t) approvare gli statuti dell'EPASA ITACO; approvare le modifiche agli statuti dell'EPASA e nominarne gli organi, secondo quanto previsto nello statuto di EPASA;
 - u) deliberare il commissariamento, l'estromissione dal sistema CNA o altro tipo di provvedimento riguardante persone o soggetti promossi e costituiti su impulso di CNA Genova aventi per statuto rilevanza esterna, specificandone i motivi e nominando i commissari.
4. La Direzione può deliberare in ordine ad associazioni o confederazioni esterne al sistema CNA, ma che richiedono come forme di adesione:
- a) il partenariato, consistente in un rapporto di adesione al sistema CNA, al solo fine svolgere unitariamente attività sindacale e politica per tempi, temi e sedi limitati e specifici;
 - b) l'affiliazione, consistente in un rapporto di adesione con forte coincidenza di scopi ed obiettivi politici e sindacali, tali da consentire anche l'uso del marchio CNA. Le scelte politiche e sindacali di maggiore rilievo sono assunte di comune intesa tra l'associato e la CNA, cui è comunque riservata la rappresentanza politica in tutte le sedi istituzionali.
5. I rapporti di partenariato e di aggregazione possono essere decisi dalla Direzione di CNA Genova, previa comunicazione alla Direzione Nazionale.



6. La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze.
7. Con le modalità da essa stabilite, la Direzione può invitare alle proprie riunioni senza diritto di voto associati e non associati, anche non imprenditori.

ART. 13 – La Presidenza: durata, composizione e compiti

1. La Presidenza rimane in carica quattro anni ed è un organo collegiale composto dal Presidente e dai Vicepresidenti. La Presidenza non può superare il numero massimo di 7 (sette) componenti, incluso il Presidente. Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Segretario Territoriale. Il Presidente può indicare un Vicepresidente con funzioni vicarie.

La Presidenza:

- a) promuove l'attività politica della CNA Genova;
 - b) adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Segretario Territoriale, il Piano Strategico poliennale della CNA Genova;
 - c) ha funzioni di rapporto politico-istituzionale verso la Città Metropolitana di Genova, gli Enti pubblici locali e territoriali e tutte le istituzioni politiche, economiche e sociali, anche a supporto delle proprie sedi territoriali;
 - d) verifica l'attuazione dei deliberati degli organi presso le strutture deputate;
 - e) convoca l'Assemblea e la Direzione, stabilendone l'ordine del giorno;
 - f) assume delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d'urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica;
 - g) decide su tutte le altre attività non espressamente disciplinate dal presente Statuto e comunque non riservate all'Assemblea, alla Direzione e al Segretario Territoriale;
 - h) esercitare il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed enti promossi o partecipati, direttamente e/o indirettamente, dalla CNA;
 - i) esercitare direttamente, ovvero delegarlo su conforme richiesta delle CNA Territoriali interessate delegando alle CNA Regionali di riferimento, il potere di controllo di legittimità rispetto alle norme del presente Statuto, del regolamento, del codice etico e di comportamento per la prevenzione degli illeciti, su tutte le articolazioni del sistema confederale CNA;
 - j) decidere sulle domande di partenariato, aggregazione, affiliazione di organizzazioni autonome, stabilendo i contenuti dei rispettivi rapporti di adesione in termini di diritti ed obblighi, anche economici e finanziari;
 - k) deliberare su proposta del Segretario, l'articolazione della CNA Territoriale;
 - l) tutte le altre attività non espressamente disciplinate e riservate alla Direzione Nazionale ed all'Assemblea Nazionale.
2. È fatto divieto ai Presidenti, a tutti i livelli, che abbiano cessato l'incarico, di far parte della Presidenza e di accettare l'incarico di Vicepresidente.

ART. 14 – Il Presidente



1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori associati alla CNA Genova, in base ai requisiti e secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Attuativo. Il Presidente e i Vicepresidenti restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
2. Il Presidente della CNA Genova:
 - a) ai Presidenti di Mestiere ed ai Presidenti Coordinatori delle Unioni CNA Genova ha la rappresentanza politica della CNA Genova;
 - b) ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della CNA Genova;
 - c) rappresenta la sintesi del sistema CNA Genova, ne esprime e ne garantisce le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali;
 - d) presiede gli Organi ed è il rappresentante legale di CNA Genova a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con la facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando a tale scopo avvocati e procuratori alle liti;
 - e) ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari competenti;
 - f) può conferire deleghe, con delibera della Presidenza territoriale, per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze, in particolare specifiche deleghe di rappresentanza.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario da lui nominato o, in mancanza di tale nomina, dal più anziano di età dei Vicepresidenti.
4. Venendo a mancare il Presidente o risultasse permanentemente impedito a svolgere il proprio incarico, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro 90 (novanta) giorni, secondo le modalità previste dal Regolamento Attuativo.

ART. 15 – Presidenza onoraria

1. L'Assemblea, su proposta della Direzione, può deliberare di conferire la Presidenza onoraria ad imprenditrici ed imprenditori che abbiano acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione del mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa o che per almeno sei anni abbiano ricoperto la carica di Presidente della CNA di Genova.
2. Il Presidente onorario ha il diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea e della Direzione.
3. Il Regolamento Attuativo disciplinerà la durata della carica e la modalità di elezione.

ART. 16 – Il Segretario Territoriale

1. Il Segretario Territoriale di CNA Genova viene nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza.
2. Il Segretario Territoriale:
 - a) è responsabile del funzionamento della struttura della CNA Genova e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa con ampia autonomia operativa;



- b) propone alla Presidenza Territoriale il Piano Strategico poliennale della CNA Genova;
 - c) sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di CNA Genova e presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo;
 - d) concorre all'elaborazione delle politiche associative, coadiuva la Presidenza ed il Presidente nella rappresentanza politica del sistema CNA di Genova ed ha la responsabilità di attuazione delle decisioni politiche assunte;
 - e) partecipa, con diritto di voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi della CNA Genova;
 - f) propone alla Direzione l'articolazione della struttura organizzativa della CNA Genova e l'attribuzione o revoca degli incarichi ai funzionari/quadri e dirigenti;
 - g) stabilisce, gestisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale, e propone alla Direzione l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro o l'inquadramento di dirigenti, quadri e funzionari. Nell'espletamento di tali funzioni ha competenza esclusiva e non delegabile;
 - h) può essere coadiuvato da collaboratori, da lui stesso individuati, cui vanno attribuite per delega precise funzioni delegabili proprie del Segretario Territoriale. È tenuto ad esercitare azione di verifica sulle modalità di svolgimento delle funzioni delegate.
3. Tutto il management ed i quadri rispondono direttamente al Segretario Territoriale.
4. Il Regolamento Attuativo dello Statuto può prevedere una durata temporale anche per l'incarico di Segretario Territoriale.

ART. 17 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti e viene eletto dall'Assemblea. Rimane in carica per la durata di quattro anni ed è presieduto da un componente esterno al sistema CNA, iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA Genova.
3. Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione.
4. Qualora la situazione economica e finanziaria risulti di entità particolarmente limitata, tenuto conto anche delle società ed enti promossi o controllati da CNA Genova, l'Assemblea può decidere la nomina di un solo revisore contabile, iscritto al relativo albo ed esterno al sistema CNA, con le medesime funzioni e responsabilità di cui ai precedenti capoversi.

ART. 18 – Il Collegio Territoriale dei Garanti

1. Il Collegio Territoriale dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche esterni al sistema CNA, che non abbiano alcun incarico, né elettivo né contrattuale, in alcun



organo nell'ambito del sistema CNA, né alcun rapporto di lavoro subordinato; esso è presieduto da un giurista.

2. Il Collegio Territoriale dei Garanti viene eletto dall'Assemblea all'unanimità; rimane in carica per quattro anni.
3. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia, autonomo ed indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia, con funzioni di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione su qualunque controversia che insorga tra i singoli associati o tra essi e gli organi dirigenti, tra la CNA Genova e le Cna Territoriali e Regionali ovvero tra le medesime in ordine alla interpretazione ed alla applicazione delle norme del presente statuto e delle deliberazioni degli organi di cui all'art. 10.
4. Esso dichiara altresì, quale collegio arbitrale, su domanda della Presidenza ovvero della Direzione Territoriale, la decadenza dalle cariche confederali per violazioni gravi al presente statuto, al regolamento, al codice etico della CNA, disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione; per le medesime violazioni, su istanza di qualunque interessato, può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato alla CNA Genova.
5. Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni. Il regolamento del Collegio stabilirà modi, forme, incompatibilità e costi di accesso al procedimento innanzi al collegio, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.
6. Il Collegio può essere adito dagli organi e da ogni singolo associato. Avverso pronunce emesse dal Collegio Territoriale dei Garanti può essere adito in sede di appello il Collegio Nazionale dei Garanti.
7. Il Collegio dei Garanti Nazionale rappresenta il Giudice Unico d'Appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Territoriali e Regionali.

ART 19 – Cumulo delle cariche

1. Si rinvia al Regolamento Attuativo di CNA Genova l'individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche attribuite sia all'interno del sistema CNA sia nella rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni.

ART. 20 – Incompatibilità

1. Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza della CNA Genova, di Presidente e di membro di Presidenza di Unione, di CNA FITA, di Raggruppamento di Interesse, di Distretto Territoriale, di Cna Professioni e di Portavoce di Articolazione di Mestiere è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, metropolitano,



comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive. Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli. Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti. Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Segretario Territoriale.

2. Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.
3. Al venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee ai diversi livelli, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.

TITOLO V Articolazioni territoriali

ART. 21 – Distretti Territoriali

1. L'articolazione sul territorio di pertinenza della CNA Genova è costituita dai Distretti Territoriali. Sono Distretti Territoriali quelli deliberati dalla Direzione Territoriale e riportati nel regolamento, tenuto conto dell'articolazione della rete degli uffici distaccati e della consistenza associativa sul territorio metropolitano.
2. Nel Distretto Territoriale si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa di CNA Genova e si perseguono gli scopi e i fini del sistema CNA.
3. Il Distretto Territoriale promuove l'aggregazione associativa sul territorio, opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese e per la diffusione dell'informazione agli associati sulla azione e sulle opportunità offerte dal sistema CNA, sviluppa attività di rappresentanza in sede locale e promuove attività culturali, ricreative e del tempo libero.

TITOLO VI Autonomia finanziaria-bilanci

ART. 22 – Fondo comune

1. Il Fondo comune della CNA Genova è costituito dalle quote associative annuali ordinarie, integrative, straordinarie, versate dagli associati, detratte le spese di gestione, e dal complesso dei beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo comune.
2. L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali destinate al Fondo Comune sono approvate dalla Direzione Territoriale, su proposta della Presidenza e secondo le linee di indirizzo fissate dall'Assemblea.



3. In nessun caso possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. In caso di scioglimento di CNA Genova, il Fondo comune verrà devoluto integralmente ad altri enti o istituti senza finalità di lucro aventi ad oggetto medesimi ideali che ispirano CNA.

ART. 23 – Autonomia finanziaria

1. La CNA Genova ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria, patrimoniale ed è dotata di un proprio fondo comune costituito secondo quanto previsto dallo Statuto.
2. I creditori della CNA Genova possono far valere i propri diritti solo sul Fondo Comune costituito ai sensi del precedente art. 23.

ART. 24 – Bilanci

1. Gli organi competenti della CNA Genova approvano i bilanci consuntivi e preventivi, che vengono redatti osservando il principio della competenza e sulla base dello schema unico di bilancio predisposto dalla CNA Nazionale.
2. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di novembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo può essere approvato solo dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, con allegata la relativa relazione del Collegio medesimo.
3. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di maggio dell'anno cui si riferisce.
4. La CNA Genova persegue l'obiettivo del pareggio di bilancio.
5. Nell'ambito di ciascun bilancio, quando richiesto, deve essere prodotto un bilancio consolidato in cui debbono essere separatamente esposte le attività e le passività di ciascuna struttura, compresi gli enti e le società di emanazione.

ART. 25 – Piano Strategico

1. Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è lo strumento di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.
2. La CNA Genova adotta il Piano Strategico come strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con i Mestieri, le Unioni e ogni altro ambito di



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

Genova

organizzazione degli interessi interno al sistema CNA. In particolare, le Unioni ed i Mestieri Territoriali possono partecipare alla definizione del Piano Strategico.

TITOLO VII ENTI CONFEDERALI

ART. 26 – Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani (EPASA-ITACO).

1. La CNA Genova si avvale e concorre al funzionamento dell'Ente Confederale EPASA-ITACO Cittadini e Imprese, legalmente riconosciuto, di cui all'art. 27 dello Statuto nazionale della CNA, per assistere gratuitamente in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani, anche non iscritti alla CNA, ed i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini e lavoratori comunitari ed extracomunitari aventi la sede della loro impresa ovvero il loro domicilio nel territorio della Città Metropolitana di Genova, nelle materie previdenziali, sanitarie e di tutela ed assistenza sociale, nonché di sicurezza dei sistemi, strumenti ed ambienti di lavoro, promuovendo anche studi e ricerche.
2. L'Ente svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale e tra le comunità italiane dei lavoratori autonomi e dipendenti all'estero.
3. EPASA-ITACO Cittadini e Imprese, conformemente alle previsioni di cui alla L. 152/ 2001, stipula convenzioni con enti pubblici e privati, per attività di carattere assistenziale e di promozione sociale degli artigiani e dei lavoratori in generale.

ART. 27 – FONDAZIONE ECIPA - Ente Confederale di Istruzione Professionale per l'Artigianato e le Piccole Imprese

1. La CNA Genova può avvalersi delle attività di Fondazione ECIPA.
2. La Fondazione ECIPA - Ente Confederale di Istruzione Professionale per l' Artigianato e le Piccole Imprese, promossa dalla CNA, ha lo scopo di realizzare, nell'ambito della strategia della Confederazione, a livello nazionale e internazionale, assistenza ed interventi di formazione imprenditoriale e manageriale, di aggiornamento tecnico-economico-giuridico, di informazione e di riqualificazione per le imprenditrici e gli imprenditori, di formazione per i dipendenti delle imprese, di formazione all'imprenditorialità per i giovani, di aggiornamento e riqualificazione per quadri tecnici ed i dirigenti della CNA e delle imprese.
3. La Fondazione, con personalità giuridica riconosciuta con D.P.R. 361/2000, ha propria autonomia economica, finanziaria e patrimoniale. Le sue entrate sono costituite da contributi erogati direttamente dalla CNA Nazionale e da altri proventi derivanti dallo svolgimento delle proprie attività, nonché da lasciti ed altre somme a qualsiasi titolo acquisite.

TITOLO VIII NORME FINALI



ART. 28 – Logotipo e simbolo

1. Il logotipo della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa è costituito dalla sigla CNA. Il simbolo della CNA è costituito da un cerchio racchiudente l'immagine della penisola e delle due isole maggiori italiane, parzialmente coperte dal logotipo CNA.
2. L'uso del logotipo e del simbolo è disciplinato dal regolamento, approvato dalla Direzione Nazionale.

ART. 29 – Scioglimento della CNA di Genova

1. Lo scioglimento della CNA di Genova può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea in seduta plenaria, appositamente convocata dalla Presidenza, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai quattro quinti dei presenti.
2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CNA; i beni della CNA che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti ad altri enti o istituti senza finalità di lucro aventi ad oggetto i medesimi ideali che ispirano la CNA.

ART. 30 – Entrata in vigore dello Statuto; Regolamento della CNA di Genova

1. Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione. Entro 60 giorni dall'approvazione del presente Statuto, la Direzione Territoriale della CNA di Genova dovrà approvare il Regolamento Attuativo.

ART. 31 – Rinvio legislativo e allo Statuto di CNA Nazionale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge vigenti in materia e per analogia, laddove possibile, le norme dello Statuto di CNA Nazionale.

ART. 32 – Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

1. Il presente Statuto della CNA Genova abroga ogni precedente simile normativa.
2. Nell'approvare il presente Statuto, l'Assemblea della CNA Genova, denominata più semplicemente "CNA Genova", attribuisce ed affida, con i più ampi poteri di merito, al Presidente dell'Assemblea medesima espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.

e